SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 296**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 dicembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» per l'anno 1987 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 29 settembre 1986 (*G.U.* n. 242 del 17 ottobre 1986).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli è indispensabile rinnovare l'abbonamento utilizzando, preferibilmente, i moduli di conto corrente personalizzati già spediti.

Si fa presente che la continuazione dell'abbonamento sarà sospesa a coloro che non risulteranno in regola con il rinnovo alla data del 31 dicembre 1986.

SOMMARIO

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **84:**

CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche: Obbligazioni 6% serie ordinaria ventennali, dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, sorteggiate il 1° dicembre 1986.

86A9563

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 dicembre 1986, n. 880.

Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La tariffa delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come modificata dall'articolo 32 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituita dalla seguente:

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Aliquote e percentuali per scaglioni

Valore imponibile (scaglioni in milioni di lire)	a) Aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto	b) Aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni		
		Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 5 fino a 60. . .	—	—	3	6
Oltre 60 fino a 120. . .	—	3	5	8
Oltre 120 fino a 200. . .	3	6	9	12
Oltre 200 fino a 400. . .	7	10	13	18
Oltre 400 fino a 800. . .	10	15	19	23
Oltre 800 fino a 1.500. . .	15	20	24	28
Oltre 1.500 fino a 3.000. . .	22	24	26	31
Oltre 3.000	27	25	27	33

Art. 2.

1. Nel primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

«*e*) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a lire 120 milioni».

Art. 3.

1. L'articolo 33 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Art. 33. — Nelle successioni e nelle donazioni a favore dei parenti in linea retta, del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa a fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, devoluti o donati a favore di agricoltori coltivatori diretti è ridotto del quaranta per cento; la riduzione si applica fino a lire duecento milioni del valore di tali beni e alle condizioni previste dall'articolo 25, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, e dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nelle successioni a favore del coniuge e dei parenti in linea retta entro il terzo grado, di imprese artigiane familiari come definite dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'articolo 230-*bis* del codice civile, per l'imposta relativa agli immobili, o parte di immobili, adibiti all'esercizio dell'attività».

Art. 4.

1. Il limite di 10 milioni di lire, di cui al terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è elevato a 40 milioni di lire.

2. Il limite di 500 mila lire, di cui al secondo comma dell'articolo 17 del suddetto decreto, è elevato a 2 milioni di lire.

3. Il limite di 50 milioni di lire, di cui all'articolo 19, lettera *b*), del suddetto decreto, è elevato a 100 milioni di lire.

4. Il limite di 15 milioni di lire, di cui all'articolo 36, terzo comma, del suddetto decreto, è elevato a 50 milioni di lire.

Art. 5.

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Attivo ereditario*). — L'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti trasferiti per causa di morte, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta ai sensi degli articoli 2 e 3.

Nell'attivo si considerano compresi denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore complessivo netto dell'asse ereditario detratto un ammontare pari a quello degli scaglioni non assoggettabili a imposta, anche se dichiarati per un importo minore, salvo che siano dichiarati e analiticamente indicati in inventario per il minore importo idoneamente dimostrato.

Si considera mobilia l'insieme dei mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni di valore artistico non facenti parte delle collezioni di cui all'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089».

Art. 6.

1. Nel terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, alla lettera *d*) le parole «duecentomila» e «centomila» sono rispettivamente sostituite con le parole «un milione» e «cinquecentomila».

Art. 7.

1. Nel primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, dopo la parola «imprese» è aggiunta l'espressione «o di attività professionale».

Art. 8.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, sono aggiunti i seguenti:

«Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto, e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, né i valori della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'articolo 20. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno successive a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La disposizione non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.

I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Le modifiche hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto».

2. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come modificato dal precedente comma 1, relativamente ai terreni caduti in successione o oggetto di donazioni rispettivamente aperte o poste in essere dal 1° luglio al 31 dicembre 1986, si tiene conto dei coefficienti stabiliti ai fini delle imposte sul reddito per l'anno 1985.

Art. 9.

1. Per i beni e i diritti di cui al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come modificato dall'articolo 8 della presente legge, la sanzione stabilita nel primo comma dell'articolo 51 dello stesso decreto si applica anche se la differenza tra il valore dichiarato e quello definitivamente determinato non è superiore al quarto di questo.

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 225 miliardi annui per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando quanto a lire 10 miliardi per il 1986, 200 miliardi per il 1987 e 200 miliardi per il 1988 lo specifico accantonamento «Attenuazione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni» e quanto a lire 25 miliardi per il 1987 e 25 miliardi per il 1988 quota parte dell'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 1986. Per le successioni aperte e le donazioni poste in essere anteriormente alla data suddetta, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile, il valore stesso potrà essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30 per cento del valore accertato dall'ufficio, purchè l'imposta calcolata sul valore così determinato non risulti inferiore a quella che sarebbe dovuta ai sensi della presente legge sul complessivo valore accertato.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 2:

Il primo comma dell'art. 25 (Esenzioni e riduzioni) del D.P.R. n. 643/1972 (istitutivo della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) come modificato prima dall'art. 1 del D.P.R. n. 688/1974 e poi dall'art. 3 della legge n. 694/1975, per le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:

«Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 2 gli incrementi di valore:

a) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica;

b) degli immobili trasferiti a titolo oneroso tra gli enti di cui alla lettera *a)*;

c) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, qualora la donazione, l'istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità. L'esenzione è revocata qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrata entro cinque anni dall'acquisto mediante l'esibizione di idonea documentazione all'ufficio del registro;

d) dei fondi rustici, comprese le costruzioni rurali di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, trasferiti per causa di morte o per atto tra vivi nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice. È diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e dell'allevamento e governo del bestiame. L'esistenza di questi requisiti deve essere attestata dall'ispettorato provinciale agrario; il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo nel calcolo della forza lavorativa;

e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a lire 120 milioni.

Note all'art. 3:

— La legge n. 576/1975 concerne disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni.

— Per il testo del primo comma, lettera *d*), dell'art. 25 del D.P.R. n. 643/1972 si veda la nota all'art. 2.

— Si reputa utile riportare il testo degli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato):

«Art. 3. (*Definizione di impresa artigiana*). — E artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

E altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soti, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni aso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Art. 4. (*Limiti dimensionali*). — L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purchè con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fnio a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorchè partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) *non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o* sensoriali;

6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta».

— Il testo dell'art. 230-*bis* del codice civile, aggiunto dall'art. 89 della legge 19 maggio 1975, n. 151, è il seguente:

«Art. 230-*bis*. (*Impresa familiare*). — Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nella impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonchè agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonchè quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui all primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì, in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sulla azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme».

Note all'art. 4:

— Il testo del terzo comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 637/1972, per le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:

«Sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali e i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, nonchè gli adottanti e gli adottati, gli affiliati e gli affiliati. La parentela naturale, quando il figlio non sia stato legittimato o riconosciuto legalmente, deve risultare nei modi indicati dall'art. 279 del codice civile e dalla legge 19 gennaio 1942, n. 23. Nelle successioni a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili il limite di lire cinquantamila stabilito nell'art. 5 di tale legge è elevato a *quaranta milioni*».

— A seguito delle modifiche apportate dall'art. 4 della presente legge al secondo comma dell'art. 17 del D.P.R. n. 637/1972, le spese funerarie risultanti da regolare quietanza sono deducibili anzichè fino alla misura di lire cinquecentomila fino a quella di lire 2 milioni.

— La lettera *b*) dell'art. 19 del D.P.R. n. 637/1972, per le modifiche apportate dalla presente legge, prevede che dall'imposta si detraggano, oltre all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (come indicato nella lettera *a*) «le intere imposte pagate a uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione e in relazione ai beni esistenti nello stesso Stato, nel caso di attivo ereditario netto globale non eccedente i *cento* milioni di lire; un terzo di tali imposte, se l'attivo ereditario netto globale supera tale limite, sempre fino a concorrenza della parte della imposta di successione proporzionale al valore dei beni siti nello stesso Stato. Rimane salva l'applicazione dei trattati o atti internazionali regolanti la reciprocità di trattamento».

— Il testo del terzo comma dell'art. 36 del D.P.R. n. 637/1972, per le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:

«Per le successioni legittime devolute al coniuge o a parenti in linea retta, nelle quali non siano compresi beni immobili o diritti reali immobiliari, i chiamati sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se il valore globale dell'asse ereditario lordo non è superiore a *cinquanta* milioni di lire».

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 5 della legge n. 1089/1939 (Tutela delle cose d'interesse artistico) è il seguente:

«Art. 5. — Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale».

Il Ministero dell'educazione nazionale ha mutato la denominazione in «Ministero della pubblica istruzione» in virtù del R.D. 29 maggio 1944, n. 142. Le attribuzioni spettanti al Ministro della pubblica istruzione relativamente alle cose di interesse artistico sono state trasferite al Ministro per i beni culturali e ambientali in forza dell'art. 2 del D.L. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5.

Nota all'art. 6:

L'art. 9 del D.P.R. n. 637/1972 riguarda i beni trasferiti negli ultimi sei mesi e, al primo comma, stabilisce che si considerano compresi nell'attivo ereditario i beni e i diritti soggetti ad imposta che siano stati trasferiti a terzi a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita del defunto. Il terzo comma del predetto articolo, per le modifiche apportate dalla presente legge, risulta essere come segue:

«Dal valore dei beni e diritti di cui al primo comma, determinato secondo le disposizioni del capo II, deve essere detratto l'ammontare:

(omissis);

d) delle somme erogate per le spese di malattia nonché per spese per il mantenimento dell'autore della successione e dei familiari a suo carico. Le spese di mantenimento sono detraibili fino a concorrenza di un ammontare massimo mensile di lire *un milione* per l'autore della successione e di lire *cinquecentomila* per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi intercorsi tra l'alienazione e l'apertura della successione».

Nota all'art. 7:

Il testo del primo comma dell'art. 14 del D.P.R. n. 637/1972, per le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:

«I debiti inerenti all'esercizio di imprese *o di attività professionale*, ove non risultino nei modi indicati dall'art. 13, sono ammessi in deduzione qualora risultino dalle scritture contabili del debitore, regolarmente tenute ed obbligatorie a norma di legge, ovvero, se il debitore non è obbligato alla tenuta di scritture contabili, da quelle del creditore».

L'art. 13 cui si fa riferimento concerne i debiti risultanti da atti scritti, da provvedimenti giurisdizionali e da titoli di credito.

Nota all'art. 8:

Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 637/1972, per le modifiche apportate dall'art. 4 del D.P.R. 6 dicembre 1977, n. 914, e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 26. (*Accertamento di maggior valore*). — L'amministrazione finanziaria, qualora ritenga che i beni e i diritti di cui agli articoli 20, 21 e 22 abbiano un valore venale superiore a quello dichiarato dal contribuente, provvede alla rettifica.

Ai fini del comma precedente l'amministrazione tiene conto anche degli accertamenti relativi ad altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche a norma dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale e deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, nonché il criterio seguito dall'ufficio per la determinazione del valore venale attribuito ai beni o diritti medesimi, secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22.

L'avviso è notificato, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali. Il contribuente può ricorrere secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto, e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, né i valori della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'articolo 20. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La disposizione non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.

I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. *Le modifiche hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto*».

Il testo degli articoli 87 e 88 (come modificato quest'ultimo dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1982, n. 512) del D.P.R. n. 597/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), citati nell'articolo soprariportato, è il seguente:

«Art. 87. (*Redditi dominicali dei terreni e redditi agrari*). — Per i periodi d'imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le modificazioni derivanti dalla prima revisione delle tariffe d'estimo effettuata ai sensi del terzo comma dell'art. 24 e del secondo comma dell'art. 30 i redditi, dominicali dei terreni e i redditi agrari saranno aggiornati mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti almeno ogni biennio con decreto del Ministro per le finanze, anche per singoli comuni o sezioni censuarie e per singole qualità e classi, su conforme parere della commissione censuaria centrale, tenute anche presenti le eventuali segnalazioni dei comuni interessati.

Art. 88. (*Redditi dei fabbricati*). — Per i periodi d'imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le modificazioni derivanti dalla prima revisione effettuata ai sensi del secondo comma dell'art. 34 i redditi dei fabbricati saranno aggiornati mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti annualmente, per singole categorie di unità immobiliari urbane, con decreto del Ministro per le finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale.

Fino allo stesso termine continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, restando fermo, nell'ipotesi indicata dal primo comma dello stesso articolo, l'obbligo del possessore di dichiarare il reddito effettivo.

L'aggiornamento dei redditi degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, è effettuato mediante l'applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati. Qualora i predetti immobili risultino allibrati al catasto terreni, il relativo reddito catastale aggiornato è ridotto a metà ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito.

Il mutamento di destinazione degli immobili di cui al precedente comma senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'intero art. 26 del D.P.R. n. 637/1972 è riportato nella nota all'art. 8.

— Il primo comma dell'art. 51 dello stesso decreto prevede che: «Se la dichiarazione non comprende tutti i beni e i diritti che costituiscono l'attivo ereditario si applica, qualora l'imponibile complessivo superi di oltre un quarto quello dichiarato, la pena pecuniaria da metà a due volte la maggiore imposta dovuta»

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3484):

Presentato dal Ministro delle finanze (VISENTINI) il 12 febbraio 1986.

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa, il 27 febbraio 1986, con pareri delle commissioni I, IV e V.

Esaminato dalla VI commissione il 2, 3, 16, 17, 30 aprile 1986; 7 maggio 1986; 11 giugno 1986 e approvato il 2 ottobre 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1980):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 10 ottobre 1986, con pareri della commissione 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 15, 16, 23, 29 ottobre 1986, 5 novembre 1986.

Relazione scritta annunciata il 18 novembre 1986 (atto n. 1980/A - relatore: sen. LAI).

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 25 novembre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3484-*B*):

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa, il 3 dicembre 1986, con pareri delle commissioni I, IV e V.

Esaminato dalla VI commissione il 10 dicembre 1986 e approvato l'11 dicembre 1986.

86G1257

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1986, n. **881**.

Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e della attività di alcuni uffici finanziari e per il differimento di termini in materia tributaria, nonché norme per la notificazione di atti a mezzo posta al contribuente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari e per il differimento di taluni termini in materia tributaria, nonché norme per la notificazione di atti a mezzo posta al contribuente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Fino alla data di attuazione del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657, e comunque non oltre il 31 dicembre 1988:

a) le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali, i cui titolari non hanno notificato entro il 31 dicembre 1986 atto di rinuncia, continuano ad effettuare il servizio della riscossione alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, nonché dall'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60. La rinuncia ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite all'esattore rinunciante;

b) le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori continuano ad avere efficacia e continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 568 del 1983, ivi comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli richiamata nell'articolo 3 dello stesso decreto, intendendosi posticipato, con i correlativi adeguamenti temporali, il riferimento agli anni 1983 e 1984;

c) le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera *c*), dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite a società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo dell'indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio la maggiore somma di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

2. Fino alla stessa data di attuazione del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla citata legge n. 657 del 1986 restano salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Alla Società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1° gennaio 1987 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

4. Le disposizioni di cui alla lettera *a*) del comma 1 non si applicano qualora risulti che a carico dell'esattore o del ricevitore provinciale o degli amministratori delle società che gestiscono esattorie o ricevitorie sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze la sussistenza o meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti; l'autorità giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti è tenuta a dare analoga comunicazione alla prefettura e al Ministero delle finanze. Alle gestioni esattoriali cessate dal servizio si applicano le disposizioni di cui al comma 3; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

1. Il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 marzo 1985, n. 101, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato al 31 dicembre 1988. È fatta comunque salva la facoltà al Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

2. Le ragionerie provinciali dello Stato continuano a svolgere, fino al 31 dicembre 1987, i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

3. Il termine di prescrizione per il recupero delle tasse automobilistiche relative all'anno 1983 è prorogato al 31 dicembre 1987; alla stessa data è prorogato il termine di prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte per lo stesso anno 1983.

4. Per la notificazione a mezzo posta degli avvisi e degli altri atti di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, le tasse di spedizione sono poste a carico del destinatario. Si applicano le disposizioni dell'articolo 12, ultimo comma, della legge medesima.

Art. 3.

1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, hanno effetto dal 1° gennaio 1987. Per l'anno 1986 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; ai fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari si determinano per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 250 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro*

GAVA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 37

86G1263

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1986, n. **882**.

Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno nonché di adottare misure per taluni settori in crisi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6 e all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1976, n. 440, continuano ad applicarsi fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986.

2. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di:

a) L. 26.000 per ogni dipendente;

b) ulteriori L. 83.000 per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267,

c) ulteriori L. 28.000 per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

3. A favore dei datori di lavoro del settore agricoltura è concessa una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di L. 74.000 per ogni operaio e di ulteriori L. 39.000 per ogni operaio a tempo indeterminato.

4. A favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977,

n. 573, è concessa una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di L. 43.000 per ogni dipendente.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti, ad esclusione della riduzione di L. 39.000 mensili prevista per gli operai a tempo indeterminato nel settore agricolo che si applica sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo nel caso di prestazione di attività lavorativa per un numero di giornate inferiore al mese sono attribuite, per ogni giornata retribuita, in misura pari ad un ventiseiesimo ovvero ad un ventunesimo, rispettivamente per settimana lavorativa di sei o cinque giorni, del loro ammontare mensile e nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari ad un sesto del loro ammontare giornaliero come sopra determinato, entro il limite massimo dell'ammontare stesso.

7. L'ammontare delle riduzioni di cui al presente articolo è rivalutato annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso di inflazione programmato.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 operano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.110 miliardi per il 1987, in lire 7.400 miliardi per il 1988 ed in lire 7.700 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1987. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 1 del presente decreto.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.235 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1.746 miliardi per il periodo 1990-1998, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1987; la facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1986.

2. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è attribuita, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche agli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 23, comma secondo, della medesima legge per le quali sia accertata, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale.

3. Nell'articolo 1, comma quarto, della legge 31 maggio 1984, n. 193, sono abrogate le parole «e l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano sino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina; tali disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti da imprese che diano comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite massimo di lire 224 miliardi per l'anno 1987 e di lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Proroga del regime di prepensionamento per il settore siderurgico e per quello dell'alluminio».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il termine di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, è differito al 1° gennaio 1988.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1987 restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 2, commi secondo e terzo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

3. Il termine di cui all'articolo 31, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è prorogato al 31 dicembre 1987.

4. La normativa di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, non trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1987. I trattamenti in corso alla predetta data sono prorogabili per un periodo massimo di 12 mesi.

5. Le disposizioni contenute nell'articolo 5, commi secondo e terzo, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, si applicano anche ai lavoratori già dipendenti dalle imprese metalmeccaniche delle aree industriali di Porto Torres e di Assemini, appaltatrici del gruppo SIR, beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45. Per i predetti lavoratori il trattamento di cui al richiamato articolo 5, comma 3, non può essere attribuito per un periodo superiore ai 24 mesi.

6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, valutabile in 20 miliardi di lire annue, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

7. Il termine di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 1986, n. 777, è differito al 31 dicembre 1986 ed il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della quarta rata dei contributi di cui all'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, relativa all'anno 1986, è differito al 31 marzo 1987.

8. Per i contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 2, commi (3.1) e (6), del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, ed all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, i termini di versamento sono differiti per le prime tre rate al 31 luglio 1987 e per le ulteriori rate alle successive scadenze ordinarie.

9. Per i lavoratori dello spettacolo i contributi e le prestazioni in materia di assicurazione di malattia e di tutela della maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a L. 120.000.

10. Il massimale di cui al comma 9 può essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze della gestione.

11. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 i limiti di reddito di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, agli effetti di cui al comma 4 dello stesso articolo per la cessazione della corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati, sono moltiplicati per 1,67, con arrotondamento alle 1.000 lire superiori.

12. All'onere derivante dall'applicazione del comma 11, valutato in annue lire 420 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Revisione della normativa in materia di assegni familiari».

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 gli importi delle anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, non si computano nel reddito familiare di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 36

86G1267

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1986, n. 883.

Utilizzazione annuale di ore di permesso retribuito per l'aggiornamento professionale e per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado o di altro titolo di istruzione secondaria superiore del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed in particolare l'art. 1, secondo comma;

Visto l'art. 92 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Sentite le organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'utilizzazione annuale di centocinquanta ore di permesso retribuito prevista dall'art. 1, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, per l'aggiornamento professionale, mediante i corsi di cui all'art. 92 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado o di altro titolo di istruzione secondaria superiore, è disciplinata dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il Ministero della pubblica istruzione provvede direttamente, sentite le organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, all'organizzazione dei corsi di aggiornamento e coordina lo svolgimento dei corsi che vengono istituiti dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, nonché dalle opere universitarie delle regioni a statuto speciale.

Il Ministro della pubblica istruzione con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, determina il programma generale dei corsi nazionali indicando le sedi, i periodi di svolgimento ed il numero dei posti disponibili per ogni singola istituzione universitaria.

Le università, gli istituti di istruzione universitaria e le opere suindicate, sentiti gli organi accademici, gli organismi competenti e le organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative, comunicano al Ministero della pubblica istruzione ed alle altre istituzioni universitarie entro il 15 novembre di ogni anno, i corsi nazionali della durata non superiore a centocinquanta ore che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo.

Per ogni singolo corso le università, gli istituti di istruzione universitaria nonché le opere universitarie sopracitate, invieranno un programma dettagliato con l'indicazione del numero delle ore impegnate, del periodo di svolgimento, della necessaria disponibilità finanziaria di bilancio, nonché del numero dei posti destinati al personale in servizio presso l'amministrazione che organizza il corso e di quelli riservati al personale proveniente da altre sedi. Il Ministero della pubblica istruzione può intervenire con l'erogazione di eventuali contributi.

Art. 3.

Il personale che si trovi nelle condizioni previste per ciascun corso, può presentare domanda di ammissione in carta semplice all'amministrazione universitaria di appartenenza. Qualora i corsi si tengano presso sede universitaria diversa da quella di appartenenza, le domande accolte vengono trasmesse, per il tramite gerarchico, all'amministrazione che organizza il corso.

L'ammissione ai corsi viene disposta nel limite dei posti previsti e tenuto conto delle esigenze dei vari uffici.

A parità di condizioni di ammissibilità, verrà data la precedenza a coloro che non abbiano frequentato altri corsi dello stesso tipo. In ogni caso, non saranno prese in considerazione richieste di partecipazione di personale che abbia frequentato uno stesso corso nei due anni precedenti o comunque un corso per il quale non siano intervenute successive sostanziali modifiche di programma.

Per alcune qualifiche funzionali o profili professionali, possono essere previste forme di aggiornamento a distanza o per corrispondenza che, comunque, comportino periodi di applicazione pari a centocinquanta ore all'anno.

Art. 4.

Il permesso di centocinquanta ore retribuite per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo o di secondo grado, può essere concesso una sola volta a ciascun dipendente rispettivamente per non più di due o tre anni, entro i limiti di un contingente determinato annualmente con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza, sentite le organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative.

Il permesso di cui al precedente comma può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per l'aggiornamento di cui ai precedenti articoli, purchè non vengano superate complessivamente le centocinquanta ore annuali.

Art. 5.

È fatto obbligo al personale ammesso a frequentare i corsi previsti dal presente decreto, di osservare, pena l'esclusione dal corso, le modalità di frequenza stabilite nel programma di ogni singolo corso.

Alla fine di ogni corso avrà luogo un esame teorico-pratico, da svolgersi con una tesi scritta ed un colloquio diretta ad accertare il profitto conseguito durante la frequenza del corso. Tale valutazione verrà espressa mediante attribuzione del voto.

Le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico, nonché ogni altra disposizione di attuazione saranno precisate dal programma dei corsi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1986
Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 45

86G1242

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1986, n. 884.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 17 dicembre 1986, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 1986;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dal 22 dicembre 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 23.730 a L. 24.340 e da L. 25.128 a L. 25.738 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alla lettera *D)*, punto 3), ed *F)*, punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

b) da L. 8.273 a L. 8.456, da L. 9.728 a L. 9.947 e da L. 28.638 a L. 29.333 per quintale, rispettivamente per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H)*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della predetta tabella *B*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VISENTINI, *Ministro delle finanze*
ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì, 22 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 32

86G1258

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 1986.

Autorizzazione al Ministero della difesa a richiamare in servizio, per l'anno 1986, un generale di brigata ausiliaria dell'Arma dei carabinieri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 6, comma 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che prescrive il divieto di assunzioni di personale da parte delle amministrazioni dello Stato, salvo deroghe da inserire nel piano annuale previsto dal successivo comma 17;

Visto il comma 18 dello stesso art. 6 che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di autorizzare, con separati provvedimenti, adottati in qualsiasi momento al di fuori del piano annuale, assunzioni in deroga per comprovate esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da comunicare con apposita relazione illustrativa alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota prot. n. 1/43519/4.2.16/86 del 18 settembre 1986, con la quale il Ministero della difesa - Gabinetto, ha chiesto l'autorizzazione per il richiamo in servizio del generale di brigata ausiliaria dell'Arma dei carabinieri Luigi Coppola per il periodo 7 settembre 1986-31 dicembre 1986, per inderogabili esigenze del Dipartimento della protezione civile;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta per i motivi specificati nella richiamata nota del 18 settembre 1986, prot. n. 1/43519/4.2.16/86;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1986;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero della difesa è autorizzato a richiamare in servizio, per il periodo 7 settembre 1986-31 dicembre 1986, il generale di brigata ausiliaria dell'Arma dei carabinieri Luigi Coppola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1986

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1986
Registro n. 12 Presidenza, foglio n. 84

86A9908

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 20 giugno 1986.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicato al Sacro Monte di Varallo.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei Libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1980, fra cui una avente come tematica «Il Patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto interministeriale 26 febbraio 1985, con il quale è stata autorizzata nel 1986, fra l'altro, l'emissione di un francobollo appartenente alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo appartenente alla serie, dedicato al Sacro Monte di Varallo;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1683 del 10 giugno 1986;

Decreta:

Articolo unico

È emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie «Il Patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al Sacro Monte di Varallo nel valore da L. 2.000.

Il francobollo è stampato in calcografia su carta fluorescente non filigranata; formato carta mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 14; colori: azzurro tenue, verde oliva, azzurro intenso; foglio: venticinque esemplari.

La vignetta riproduce una veduta panoramica del Sacro Monte di Varallo e del paesaggio circostante.

Completano il francobollo la leggenda «SACRO MONTE DI VARALLO», la scritta «ITALIA» e il valore «2000».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1986

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1986
Registro n. 44 Poste, foglio n. 145

86A9420

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 novembre 1986.

Approvazione della convenzione stipulata il 26 novembre 1986 con l'Automobile club d'Italia concernente i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e degli abbonamenti all'autoradio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, contenente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 6 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autoveicoli e autoscafi;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, istitutivo della sovrattassa Diesel sulle autovetture;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Visto l'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, istitutivo della tassa speciale per taluni autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto o gas metano;

Ritenuta l'opportunità di affidare all'Automobile club d'Italia, per il periodo dal 22 dicembre 1986 al 31 dicembre 1995, i servizi, per conto dello Stato, di riscossione delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio e di riscontro dei versamenti di detti tributi eseguiti anche a mezzo del servizio dei conti correnti postali, sotto l'osservanza delle norme, modalità e clausole contenute nella convenzione stipulata in data 26 novembre 1986 ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e con il quale viene approvata;

Atteso che la regione siciliana provvederà a stipulare per suo conto una distinta convenzione con l'A.C.I., complementare e conforme a quella erariale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, come risulta dalla comunicazione n. 334471 del 27 settembre 1986;

Viste le intese all'uopo intercorse tra l'Amministrazione finanziaria e la regione siciliana;

Visti i giudizi di congruità espressi dall'ufficio tecnico erariale di Roma e dal servizio permanente di controllo all'A.C.I. S.I.A.E.;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

È approvata la convenzione stipulata il 26 novembre 1986, con la quale sono affidati all'Automobile club d'Italia, per il periodo dal 22 dicembre 1986 al 31 dicembre 1995, i servizi, per conto dello Stato, di riscossione delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento dell'autoradio e di riscontro dei versamenti di detti tributi eseguiti anche a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1986
Registro n. 66 Tesoro, foglio n. 373

CONVENZIONE

Art. 1.

Con la presente convenzione il Ministero delle finanze affida all'Automobile club d'Italia l'incarico di riscuotere le tasse automobilistiche di cui al testo unico 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, l'addizionale prevista dall'art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729, la tassa automobilistica regionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, la sovrattassa su taluni autoveicoli azionati con motore Diesel istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, la tassa speciale per veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano istituita con legge 21 luglio 1984, n. 362, per tutti i veicoli e autoscafi soggetti al pagamento delle tasse predette, nonché il canone di abbonamento alle autoradiodiffusioni, la relativa I.V.A. e le tasse di concessione governativa, su tali abbonamenti disciplinati dalla legge 15 dicembre 1967, n. 1235. Il Ministero delle finanze inoltre affida all'A.C.I.:

a) la tenuta e la gestione dell'archivio dei veicoli assoggettati al pagamento delle tasse automobilistiche, desunto dal P.R.A. e dagli altri pubblici registri ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

b) la produzione, distribuzione consegna del libretto fiscale previsto dal decreto ministeriale 18 maggio 1982 e successive modificazioni;

c) l'effettuazione del riscontro e controllo di merito dei pagamenti dei tributi sopraindicati, effettuati tramite gli uffici esattori dell'ente ed il servizio dei conti correnti postali;

d) lo svolgimento delle attività dirette al recupero in via bonaria delle somme dovute dai contribuenti a seguito dei riscontri e controlli predetti per tasse, sovrattasse e interessi di mora, secondo le procedure indicate al cap. 5 dell'allegato documento tecnico 30 agosto 1986.

La presente convenzione ha inizio a tutti gli effetti a partire dal 22 dicembre 1986 ed è valida a tutti gli effetti sino al 31 dicembre 1995 per tutto il territorio nazionale eccezion fatta per la Sicilia.

La regione siciliana provvederà a stipulare per proprio conto una separata convenzione con l'A.C.I. complementare e coerente alla presente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, per tutte le attività sopra citate per i veicoli e autoscafi immatricolati nelle province del proprio territorio. La ripartizione dei costi tra lo Stato e la regione siciliana è stabilita nell'appendice annessa al documento tecnico 30 agosto 1986, che, approvato dalle parti, costituisce parte integrante della presente convenzione.

Le norme della presente convenzione si applicano anche ai tributi che dovessero essere istituiti in aggiunta o in luogo di quelli indicati al primo comma, purchè compatibili. La convenzione si intende risolta qualora venissero soppresse le tasse automobilistiche o gli eventuali tributi sostitutivi di queste.

Scaduta o risolta la convenzione, l'A.C.I. dovrà rimanere a disposizione del Ministero delle finanze e degli organi dipendenti per la resa dei conti, la consegna dei bollettari, di tutti gli archivi tributari, la restituzione delle apparecchiature di proprietà del Ministero delle finanze e per quanto altro attiene ai servizi prestati, ivi compresa la definizione di tutti i rapporti pendenti.

Art. 2.

Per l'espletamento delle attività connesse ai compiti affidati ai sensi dell'art. 1 della presente convenzione, l'A.C.I. deve tenere alle sue dirette dipendenze in ogni capoluogo di provincia un ufficio provinciale esattore, al quale è preposto un funzionario responsabile verso l'ente, con il compito di controllo e coordinamento delle attività esattoriali della provincia, di controllo e riscontro contabile, di gestione delle attività preliminari per la definizione delle posizioni irregolari in relazione ad omessi, insufficienti e/o ritardati pagamenti e di riscossione delle somme che vengono corrisposte conseguentemente a tali attività.

L'A.C.I. deve altresì istituire in tutto il territorio nazionale appositi uffici di riscossione, denominati «uffici esattori», un numero complessivo non inferiore a seicentoventi di cui almeno cinquecentottantasette fuori della Sicilia, ed almeno uno in ogni capoluogo di provincia

dipendenti ad ogni effetto organizzativo, funzionale, operativo e contabile dall'ufficio provinciale esattore previsto nel precedente comma primo. Tali uffici esattori, di cui almeno uno funzionante presso le sedi provinciali, avranno il compito di riscuotere le tasse automobilistiche per i veicoli nuovi di fabbrica e/o comunque sprovvisti di libretto fiscale e di rilasciare contestualmente il libretto fiscale conforme al modello approvato con decreto ministeriale del 18 maggio 1982.

L'ufficio provinciale esattore e le esattorie dipendenti hanno carattere permanente e, salvo che non venga diversamente disposto su autorizzazione del Ministero delle finanze, devono funzionare tutto l'anno ed essere aperti al pubblico in tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Qualora si verifichino particolari esigenze di servizio l'A.C.I., previa intesa con il Ministero delle finanze, ha facoltà di ordinare la protrazione dell'orario degli uffici nei giorni feriali e l'apertura degli sportelli nelle ore antimeridiane dei giorni festivi.

Fermo restando che l'A.C.I. è l'unico responsabile nei confronti del Ministero delle finanze dei servizi di esazione, della corretta applicazione delle leggi e disposizioni regolamentari che disciplinano la riscossione dei tributi di cui all'art. 1, nonché di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione, nulla osta che, al fine di contenere i costi per la capillarità del servizio di riscossione, l'ente si avvalga, per l'esazione e per il rilascio del libretto fiscale, della collaborazione e della prestazione di ordine meramente materiale degli Automobile club provinciali federati e della loro organizzazione, ai sensi degli articoli 1 e 38 dello statuto dell'A.C.I. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881, e confermati con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 665, emanato a norma dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

L'A.C.I. è autorizzato ad istituire nei principali valichi di frontiera speciali collettorie permanenti per la riscossione delle tasse dovute sugli autoveicoli esteri o provenienti dall'estero.

Dette collettorie possono riscuotere anche le tasse automobilistiche sui veicoli a motore, sui rimorchi e sugli autoscafi immatricolati nel territorio nazionale, che rientrano dall'estero rilasciando, ove del caso, il libretto fiscale.

L'A.C.I. fornirà al Ministero delle finanze l'elenco degli uffici esattori e delle collettorie permanenti degli uffici di frontiera, comunicando di volta in volta le variazioni.

Art. 3.

Agli uffici esattori, di cui al precedente art. 2, è vietato in modo assoluto di riscuotere diritti, contribuzioni o altra somma per l'attività svolta ai sensi dello stesso articolo.

Di ogni trasgressione è responsabile direttamente l'A.C.I.

L'A.C.I. si impegna, altresì, a tenere il servizio di esazione delle tasse automobilistiche distinto dai propri servizi, al fine di evitare qualsiasi interferenza nella esecuzione dell'incarico di esazione ad esso affidato.

Art. 4.

Nei ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore della presente convenzione l'A.C.I. effettua la riscossione dei tributi nei propri uffici mediante convalida, con le apparecchiature e le procedure di cui agli articoli 25 e 26 della convenzione approvata con decreto ministeriale 20 marzo 1980, che qui si intendono trascritti, unitamente ai commi dall'8 al 10 e dal 12 al 13 dell'art. 4 della predetta convenzione, dei seguenti moduli di pagamento:

modulo libero per i pagamenti effettuati dai contribuenti non in possesso del libretto fiscale;

modulo libero per i pagamenti integrativi e speciali.

Deve altresì provvedere ai riscontri di tutti i pagamenti effettuati presso i propri uffici e gli uffici postali secondo le modalità previste dai successivi articoli 10 e 11.

Le spese di stampa dei bollettari di convalida dei versamenti, di cui al succitato art. 25, e dei bollettari che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato consegna al deposito generale dei valori bollati, per il successivo inoltro alle intendenze di finanza, che provvedono al rilascio dei dischi contrassegno gratuiti, da servire per gli autoveicoli del Corpo diplomatico (serie C.D.) e per gli autoveicoli esenti da tassa (serie S.E.) sono per intero a carico dell'A.C.I.

Tanto l'A.C.I. quanto gli uffici provinciali esattori, gli uffici esattori e le collettorie permanenti presso gli uffici di frontiera devono adottare i provvedimenti cautelativi idonei alla conservazione dei bollettari avuti in carico in maniera che detti bollettari non possano essere in alcun modo manomessi.

In caso di furto, incendio o sottrazione dei bollettari, dovrà essere immediatamente avvertito, oltre che l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari competenti per territorio e l'A.C.I., anche il servizio permanente per il controllo all'A.C.I. e alla S.I.A.E.

Art. 5.

Gli uffici provinciali esattori sono autorizzati a rilasciare a richiesta del contribuente un duplicato del disco contrassegno secondo quanto disposto dal comma 57 dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, e con le modalità previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 4 maggio 1983.

Art. 6.

Entro i primi dodici giorni di ciascun mese ogni ufficio provinciale esattore deve produrre un rendiconto delle somme giornaliere riscosse e versate nel mese precedente, nell'intera circoscrizione provinciale, per i tributi di cui all'art. 1.

Nel detto rendiconto devono essere indicati per ciascun bollettario esaurito, o in corso d'uso, gli estremi delle bollette di convalida emesse, di quelle annullate, di quelle rimaste in bianco e di quelle eventualmente mancanti, dando giustificazione di tale mancanza.

Di tale rendiconto deve essere trasmesso, entro lo stesso termine di giorni dodici, un esemplare all'A.C.I. ed uno all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari competente per territorio ai fini del controllo di cui all'art. 7; il terzo esemplare deve rimanere a disposizione del funzionario dell'ispettorato stesso incaricato della verifica ed il quarto rimarrà depositato presso l'ufficio provinciale medesimo.

Gli uffici provinciali esattori devono restituire all'A.C.I. i bollettari di convalida completamente esauriti o comunque non più utilizzabili non oltre il ventesimo giorno successivo all'apposizione del visto mensile di controllo da parte dei funzionari delegati dagli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competenti per territorio, ai sensi del successivo art. 7.

L'A.C.I., appena ricevuti tali bollettari, deve procedere alla constatazione dello stato dei medesimi, assicurandosi che il numero dei tagliandi usati e quelli annullati corrisponda alle risultanze dei rendiconti mensili.

L'A.C.I. ha l'obbligo di conservare i bollettari come sopra restituiti dagli uffici provinciali esattori, finché non sia stata ultimata la verifica delle percezioni da parte del servizio permanente per il controllo all'A.C.I. e alla S.I.A.E. e comunque finché il Ministero delle finanze non abbia dato il suo benestare alla loro distruzione o al loro concentramento in luogo opportuno.

Art. 7.

Il Ministero delle finanze esercita presso l'A.C.I. e presso gli uffici provinciali esattori il controllo sulla gestione dei servizi tributari affidati all'ente, direttamente e a mezzo del servizio permanente per il controllo all'A.C.I. e alla S.I.A.E. e degli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'A.C.I. e i dipendenti uffici abilitati alla riscossione devono pertanto tenere a disposizione dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria tutte le contabilità relative, i bollettari di convalida manuale e quanto altro serve per il funzionamento del servizio, conformemente a quanto previsto dalle nuove «Istruzioni di servizio» per la riscossione delle tasse automobilistiche, da approvare dal Ministero delle finanze entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di approvazione della presente convenzione.

Fino all'approvazione delle predette «Istruzioni di servizio» restano in vigore, in quanto compatibili, quelle approvate con determinazione ministeriale 10 dicembre 1947, n. 95060.

Inoltre, alla fine di ogni mese, ciascun ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competente per territorio, dovrà designare un funzionario del proprio compartimento perchè entro la seconda decade (venti giorni) del mese successivo esegua, presso ogni ufficio provinciale esattore dell'A.C.I. sito nella circoscrizione del compartimento, il controllo delle matrici di versamento e dei bollettini di convalida utilizzati o annullati nel mese precedente o di quelli mancanti, compilando regolare verbale di ricognizione, attenendosi alle norme di cui alle «Istruzioni di servizio» citate al comma precedente.

A controllo ultimato, il detto funzionario trasmetterà l'esemplare del rendiconto mensile, munito del visto di regolarità e corredato del verbale di controllo di cui al comma precedente, al servizio permanente per il controllo A.C.I. - S.I.A.E. in Roma.

Indipendentemente dalle ispezioni dell'autorità finanziaria presso gli uffici provinciali esattori, l'A.C.I. deve provvedere a far compiere ispezioni periodiche presso gli uffici di riscossione da parte di propri funzionari.

In casi di scoperta di irregolarità, abusi o malversazioni, i detti funzionari dovranno darne immediatamente comunicazione al Ministero delle finanze, affinché le ulteriori indagini possano essere eventualmente eseguite dal Ministero stesso o dal servizio permanente per il controllo all'A.C.I. e alla S.I.A.E. o, su espressa richiesta della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dall'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari competente per territorio.

Art. 8.

L'A.C.I. deve intrattenere presso l'Amministrazione postale speciali conti correnti destinati esclusivamente all'introito delle somme riscosse per i tributi di cui all'art. 1 dagli uffici di riscossione situati fuori dal territorio della Sicilia e vincolati secondo clausole stabilite congiuntamente dal Ministero delle finanze e dall'A.C.I.

Gli importi dei tributi riscossi debbono essere versati nello stesso giorno della riscossione o nel giorno lavorativo immediatamente successivo per le riscossioni effettuate il sabato, nell'ultimo giorno del mese e, quando consentito, per quelle eseguite nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi.

In caso di ritardo non giustificato nei versamenti di cui al precedente comma, l'A.C.I. corrisponderà, per ciascun giorno di ritardo, una penalità pari all'1% dell'importo non versato.

L'A.C.I. deve tenere a disposizione del Ministero delle finanze tutti gli elementi di controllo dei suddetti conti correnti.

Gli estratti-conto inviati dall'Amministrazione postale, relativi alle somme versate da tutti gli uffici di riscossione dell'A.C.I., devono essere presi in carico su apposito registro.

Per i versamenti da effettuare alla tesoreria provinciale di Roma e alle tesorerie delle regioni a statuto ordinario, entro il mese successivo a quello dell'avvenuta riscossione dei tributi, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 21.

Art. 9.

Per l'esecuzione del servizio di cui all'art. 1 presso la sede centrale dell'A.C.I. devono funzionare strutture operative idonee ad assicurare:

il coordinamento delle attività svolte dagli uffici provinciali esattori e dagli uffici esattori;

la raccolta e l'esame dei dati relativi alle attività svolte dai predetti uffici;

la gestione dei controlli contabili;

la gestione delle procedure operative collegate con i processi automatizzati svolti dal sistema informativo centrale in conformità a quanto previsto dal documento tecnico allegato;

la ripartizione dei tributi riscossi agli enti destinatari;

l'istruzione delle istanze di rimborso e dei ricorsi avverso le intimazioni di pagamento;

le verifiche e le ispezioni presso gli uffici di riscossione.

Art. 10.

Per il versamento delle tasse di cui al precedente art. 1 effettuato dai contribuenti a mezzo del servizio dei conti correnti postali, l'A.C.I. deve servirsi di appositi conti correnti ad esso intestati e vincolati secondo clausole stabilite congiuntamente dal Ministero delle finanze e dall'A.C.I. Per tali versamenti e per quelli contemplati nel primo comma del precedente art. 8 l'A.C.I., salvi i mutamenti che si rendessero necessari, continuerà ad avvalersi dei conti correnti attualmente utilizzati.

L'A.C.I., avvalendosi della struttura operativa di A.C.I.-Informatica S.p.a., registra mediante l'adozione di procedure automatiche i dati contenuti negli estratti conto ricevuti dall'Amministrazione postale e adotta le misure cautelative idonee alla conservazione dei certificati di allibramento trasmessi dalla stessa Amministrazione postale anche nella fase della registrazione dei dati eventualmente affidata a centri di servizi esterni.

In caso di furto, incendio o sottrazione di detti certificati debbono essere avvertiti immediatamente il Ministero delle finanze ed il servizio permanente per il controllo all'A.C.I. e alla S.I.A.E. Le spese per eventuali ricerche presso i competenti uffici postali per la ricostruzione dei certificati di allibramento smarriti, sottratti o comunque distrutti sono a carico dell'A.C.I.

Art. 11.

L'A.C.I. deve disporre di un archivio centralizzato di tutti i veicoli iscritti al P.R.A. soggetti a tassa automobilistica, del quale si avvale per l'assolvimento dell'attività di riscontro dei versamenti. Tale archivio dovrà altresì comprendere i dati relativi ai veicoli ed agli autoscafi soggetti a tassa automobilistica iscritti in altri pubblici registri, per i quali, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, le amministrazioni interessate debbono provvedere a trasmettere all'A.C.I. le relative informazioni.

Nel predetto archivio, per ogni veicolo ed autoscafo risultante, dovranno essere riportati i dati prescritti dall'art. 5 del decreto ministeriale 23 ottobre 1969 e tutti gli altri necessari per l'esatta applicazione dei tributi indicati all'art. 1.

Nello stesso archivio dovranno essere riportate le risultanze dei versamenti effettuati per ogni veicolo ed autoscafo.

Tale archivio deve essere costantemente aggiornato per quanto riguarda il numero di targa, la proprietà, la residenza del proprietario, le caratteristiche tecniche, l'uso, la destinazione dei veicoli ed autoscafi e per quanto altro sia necessario ai fini del riscontro dei versamenti.

Per tutti i veicoli ed autoscafi non soggetti ad iscrizione nei pubblici registri e per i quali sussiste l'obbligo del pagamento della tassa di circolazione nonché per quelli per i quali non vengono effettuate dalle amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al menzionato comma 39 dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983, n. 53, i dati relativi ai pagamenti per tali veicoli effettuati devono essere memorizzati in distinti archivi dei pagamenti; tali archivi devono contenere, per ogni veicolo, il numero di telaio o motore, la potenza fiscale o cilindrata, la data del versamento, la relativa scadenza e l'importo pagato risultanti dal certificato di allibramento o dalla matrice di versamento sui quali deve essere effettuato il controllo di congruenza tra l'importo versato e le caratteristiche aventi rilevanza fiscale specificati nel documento.

Alla scadenza della convenzione tutti gli archivi tributari resteranno di proprietà del Ministero delle finanze.

L'A.C.I. deve provvedere a fornire i locali, i materiali e le attrezzature occorrenti per il servizio di riscontro.

Art. 12.

Le attività di riscontro e di controllo di merito riguardano:

a) la regolarità e la rispondenza di tutti i versamenti alle disposizioni vigenti in materia;

b) l'identificazione dei contribuenti che non hanno assolto l'obbligo del versamento del tributo o l'hanno assolto irregolarmente.

Per ogni versamento verificato deve essere riscontrato: se l'importo corrisponde alla tariffa del tributo cui il veicolo o autoscafo è soggetto, se siano state corrisposte l'addizionale, la sovrattassa Diesel, la tassa speciale per veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano nella misura stabilita, la regolarità del periodo cui si riferisce il versamento, la tempestività del medesimo nonché l'osservanza delle altre norme.

Per quanto riguarda i versamenti comprendenti l'abbonamento all'autoradiodiffusione deve essere riscontrata anche la regolarità delle quote di canone, di I.V.A. e della tassa di concessione governativa.

Art. 13.

Qualora dal riscontro risulti che da parte del contribuente non siano state osservate tutte le norme relative ai tributi di cui al precedente art. 1, l'A.C.I., esperite le attività istruttorie di cui alla lettera *d*) del secondo comma dello stesso art. 1, deve dare comunicazione delle irregolarità rilevate e non definite a seguito di tale attività agli uffici finanziari competenti in base alle vigenti disposizioni, trasmettendo agli stessi tutte le indicazioni necessarie per il recupero delle somme dovute e per quanto altro di competenza. Inoltre deve essere consegnato al Centro informativo tasse del Ministero delle finanze una copia dei supporti magnetici contenenti i predetti rilievi. Per i pagamenti relativi ai veicoli ed autoscafi iscritti nei pubblici registri per i quali non sono state effettuate dalle amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al comma 39 dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1985, n. 53, i dati anagrafici dei relativi proprietari vanno desunti dai certificati di allibramento. Delle indicazioni trasmesse agli uffici finanziari deve essere presa nota in appositi registri.

Esperiti i prescritti controlli contabili e di merito, i certificati di allibramento e le matrici di versamento potranno essere distrutti con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze purché sostituiti da microfilms da conservare per almeno dieci anni dall'avvenuto versamento.

Art. 14.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di effettuare controlli e riscontri con il personale da esso dipendente sulla gestione dei servizi di cui alla presente convenzione.

Art. 15.

Sono a carico dell'A.C.I. le spese per i bollettini di versamento in conto corrente postale da utilizzarsi presso gli uffici postali per il pagamento delle tasse di circolazione dei motori fuori bordo, ciclomotori e targhe di prova.

Sono altresì a carico del predetto ente le spese per la modulistica in uso presso gli uffici esattori provinciali e gli uffici esattori compresa quella relativa ai libretti fiscali emessi da questi ultimi e le spese postali relative alle comunicazioni da e agli uffici finanziari e quelle di recupero bonario di cui alla lettera *d*) del secondo comma del precedente art. 1 agli utenti per la definizione delle attività istruttorie di cui all'art. 1, lettera *d*). Per quest'ultima attività la quantità delle raccomandate postali da spedire, prevista inizialmente in 2,5 milioni l'anno, sarà aggiornata annualmente qualora essa, rispetto all'anno precedente, risulti aumentata o diminuita del 10%. Agli effetti della variazione in più o in meno del compenso annuale spettante all'ente per tale spesa si terrà conto della tariffa vigente all'inizio dell'anno di aggiornamento per le raccomandate di peso fino a 50 g.

A tale variazione si procederà in occasione e con le modalità previste dall'art. 20 per l'aggiornamento del compenso.

Tale modulistica deve essere conforme al modello approvato dal Ministero delle finanze.

L'A.C.I. è tenuto anche a predisporre e a fornire tempestivamente, a sue spese all'Amministrazione postale, prontuari cartelli illustrativi delle tariffe in vigore sia per le tasse automobilistiche che per abbonamento all'autoradio da esporre al pubblico negli uffici postali.

Art. 16.

Il libretto fiscale istituito con decreto ministeriale del 18 maggio 1982 si applica a tutti i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico ed ai veicoli ed autoscafi iscritti nei registri di immatricolazione per i quali l'Amministrazione finanziaria ne chiederà l'emissione specificando all'uopo gli elementi necessari alla predetta emissione. Ogni eventuale modifica del modello del libretto fiscale deve ottenere l'approvazione del Ministero delle finanze.

La fornitura degli stampati occorrenti per la produzione centralizzata del libretto fiscale è disposta dal Ministero delle finanze a proprie spese, e deve, di regola, essere affidata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Art. 17.

A decorrere dall'inizio della validità della presente convenzione e fino al ventiquattresimo mese successivo a quello di pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale*, l'A.C.I. provvede alla riscossione dei tributi presso gli uffici esattori nelle ipotesi previste all'art. 2, nonché al riscontro di tutti i versamenti effettuati presso i suoi uffici e gli uffici postali, fermo restando che, nei primi dodici mesi, l'A.C.I., nelle predette ipotesi, provvederà alla riscossione dei tributi anche a mezzo degli uffici provinciali esattori.

Nello stesso periodo l'A.C.I. provvede a:

emettere i libretti fiscali secondo le modalità previste dalla convenzione approvata con decreto ministeriale del 20 marzo 1980;

progettare e realizzare un nuovo sistema di riscossione e controllo di cui al successivo articolo mediante l'utilizzo delle apparecchiature di elaborazione automatica dei dati descritte nel documento tecnico 30 agosto 1986;

predisporre le attrezzature e le strutture logistiche necessarie;

organizzare gli uffici ed addestrare e qualificare il personale;

acquistare e installare le apparecchiature, descritte nel documento tecnico 30 agosto 1986, destinate alla riscossione e all'emissione periferica del libretto fiscale, alla contabilizzazione e alla consultazione degli archivi, previa aggiudicazione della fornitura, secondo le norme stabilite in materia per gli enti del parastato, entro sei mesi dalla data di inizio della alidità della presente convenzione.

Le modalità per l'aggiudicazione di dette forniture dovranno prevedere la valutazione da parte delle ditte concorrenti della permuta in conto pagamento delle apparecchiature Olivetti A4S di proprietà dello Stato, attualmente in dotazione agli uffici esattori A.C.I.

L'acquisto di dette macchine deve essere effettuato libero da pesi, vincoli e riserve d'ogni genere, per conto dello Stato che ne diviene immediatamente e direttamente proprietario. Le stesse macchine saranno prese in carico dagli uffici provinciali esattori nella cui circoscrizione vengono installate, con apposito verbale da redigere in contradditorio tra un rappresentante dell'ente ed uno dell'Amministrazione finanziaria. Copia di tale verbale deve essere trasmessa al servizio permanente di controllo all'A.C.I. e alla S.I.A.E. L'A.C.I. è tenuto alla conservazione delle macchine con la dovuta diligenza nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla scadenza della convenzione deve procedere alla loro integrale restituzione in buono stato di conservazione, con le stesse modalità previste per la presa in carico;

approntare la rete di trasmissioni dati in conformità a quanto descritto nel succitato documento tecnico;

potenziare il centro di elaborazione dati centrali gestito dalla società ACI-Informatica S.p.a.;

entro il 31 dicembre 1988 l'A.C.I. provvederà allo svolgimento delle attività dirette al recupero in via bonaria dei tributi, delle sovrattasse e degli interessi dovuti dagli utenti a seguito dei riscontri sui versamenti relativi all'anno 1986 ed al conseguente invio all'Amministrazione finanziaria delle residue comunicazioni dei rilievi.

È attribuita all'A.C.I. la facoltà di procedere al graduale avviamento, anche prima dello scadere del periodo indicato al primo comma, delle nuove procedure di gestione del servizio di cui all'art. 1. In tal caso, la data di inizio di attuazione delle nuove procedure presso ogni ufficio deve essere preventivamente comunicata al servizio permanente di controllo all'A.C.I. e alla S.I.A.E. e all'ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari competente per territorio.

Art. 18.

Successivamente al periodo previsto dal precedente articolo e fino alla scadenza della convenzione l'A.C.I. procede alla gestione dei servizi di cui agli articoli 1 e 2 in conformità alle nuove procedure organizzative ed operative previste nel documento tecnico allegato.

In particolare l'A.C.I. provvede:

a) mediante gli uffici esattori provinciali:

alla gestione delle attività preliminari di cui all'art. 1, finalizzate al recupero degli omessi, insufficienti e/o ritardati versamenti ed all'eventuale definizione delle relative posizioni anche mediante riscossione in via bonaria degli importi dovuti;

al rilascio di certificazioni ed attestati di avvenuto versamento richiesti dagli utenti e dall'Amministrazione finanziaria;

alla riscossione delle tasse automobilistiche in presenza di comprovate e motivate esigenze, previa specifica autorizzazione del Ministero delle finanze.

b) mediante gli uffici esattori:

alla riscossione delle tasse automobilistiche nelle ipotesi previste dall'art. 2;

all'emissione del libretto fiscale in occasione del pagamento della tassa da effettuarsi presso i predetti uffici;

al rilascio dei duplicati dei libretti fiscali in caso di richiesta degli interessati;

c) mediante le strutture centrali:

alla riemissione automatica dei libretti fiscali, alla scadenza del periodo di validità dei medesimi;

all'emissione delle comunicazioni agli utenti per omessi, insufficienti e/o ritardati versamenti;

all'elaborazione e fornitura all'Amministrazione finanziaria dei dati ed elementi relativi alle posizioni rimaste indefinite a seguito dell'attività istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 1.

Art. 19.

Le operazioni di riscontro e le attività preliminari connesse alla definizione delle posizioni irregolari previste dall'art. 1 e descritte nel documento tecnico, salvo i casi riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria attribuibili a cause giustificate, debbono essere eseguite non oltre il diciottesimo mese successivo a quello di scadenza dell anno in cui e stato effettuato il pagamento insufficiente e, in caso di omesso pagamento, a quello di scadenza dell'anno di riferimento del tributo.

Art. 20.

Sulla base della determinazione dei costi effettuata dall'ufficio tecnico erariale di Roma e dal servizio permanente di controllo all'A.C.I. ed alla S.I.A.E., l'A.C.I. ha diritto ad un compenso forfettario nella misura appresso indicata:

per il periodo dal 22 dicembre 1985 al 31 dicembre 1986, L. 108.356.160 per spese di personale e L. 184.136.980 per spese generali per complessive L. 292.493.140 corrispondenti ai 10/365 degli importi spettanti all'ente per il periodo 1° gennaio-21 dicembre 1986 giusta la tebella 2/7 allegata all'appendice al documento tecnico 7 aprile 1978 facente parte della convenzione approvata con decreto ministeriale 20 marzo 1980. Tale compenso sarà aggiornato con le modalità previste dall'art. 27 della richiamata convenzione in occasione dell'adeguamento dei costi relativi al predetto periodo 1986 dei quali costituisce un completamento;

per il periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987, L. 52.913.260.000 (costi di gestione più costi di avviamento) da rivalutare secondo le norme e le modalità di cui ai commi successivi;

per il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988, L. 74.562.000.000 (costi di gestione più costi di avviamento) da rivalutare secondo le norme e le modalità di cui ai commi successivi;

per i successivi anni di validità della convenzione, e fino al 31 dicembre 1995, L. 55.807.260.000 da rivalutare secondo le norme e le modalità di cui ai commi successivi.

Salvo quanto previsto dai successivi commi, gli importi suindicati sono comprensivi di tutte le spese, nessuna esclusa, comunque occorrenti per l'esecuzione della presente convenzione.

Per il dimensionamento (personale ed attrezzature) degli uffici centrali e periferici previsti per l'espletamento dei suddetti incarichi e per la determinazione dei relativi costi si fa rinvio al documento tecnico allegato.

Le spese per la fornitura degli stampati occorrenti per la predisposizione dei libretti fiscali prodotti centralmente e le tasse postali per la spedizione degli stessi libretti sono direttamente a carico dell'Amministrazione finanziaria, eccezion fatta per i libretti relativi ai veicoli e autoscafi immatricolati nelle province della Sicilia per i quali tutti gli oneri sono a carico della regiona siciliana. Al pagamento delle spese anzidette si procederà nei modi previsti dalle vigenti norme in materia.

Sulla base delle comunicazioni effettuate dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, l'A.C.I. provvederà ad imputare alle regioni a statuto ordinario le spese di loro competenza, secondo i criteri previsti nel secondo comma dell'art. 21. I costi di realizzazione ed avviamento del sistema riconosciuto all'A.C.I. nella misura complessiva di L. 24.000.880.000 di cui L. 16.046.820.000 per l'acquisto delle apparecchiature e delle attrezzature per conto dello Stato e L. 7.954.060.000 per le altre voci di spesa descritte nel documento tecnico 30 agosto 1986, possono essere trattenute dall'ente secondo le seguenti modalità:

per quanto attiene alle predette spese di L. 16.046.820.000 o al diverso importo determinato dalla gara per l'acquisto di apparecchiature ed attrezzature, con le modalità specificate al successivo comma;

per quanto attiene alle altre spese, pari a L. 7.954.060.000, sulla base della seguente distribuzione:

L. 203.840.000 (pari a 1/12 dei costi da sostenere nel primo anno di avviamento) per ogni mese dell'anno 1987;

L. 458.998.333 (pari a 1/12 dei costi da sostenere nel secondo anno) per ogni mese dell'anno 1988.

Posteriormente al 30 giugno 1987, l'A.C.I., previa presentazione della documentazione relativa alla consegna ed installazione delle apparecchiature, può essere autorizzato, con lettera ministeriale diretta all'ente stesso e all'Amministrazione delle poste, a prelevare in proprio favore, dai conti correnti di cui agli articoli 9 e 10 la quota parte dell'ammontare riconosciuto congruo, dall'ufficio tecnico erariale di Roma, nel documento tecnico allegato, per l'acquisto, per conto dello Stato, delle apparecchiature previste nell'art. 17. Tale quota non può superare l'importo di L. 3.000.000.000 al mese.

Alla corresponsione della maggior somma eventualmente dovuta per aumenti di prezzi intervenuti nei listini successivi a quelli considerati dall'ufficio tecnico erariale di Roma all'atto della stima, si procederà, in unica soluzione e con le modalità di cui al comma precedente, dopo la verifica, da parte degli organi tecnici dell'Amministrazione finanziaria, della congruità della maggiore spesa, successivamente al completamento del pagamento delle quote di cui al precedente comma.

All'A.C.I. dovranno essere rimborsate le maggiori spese che sopporterà a decorrere dal 1° gennaio 1987 per il personale di cui all'allegato n. 5 all'appendice 1.1.4 del documento tecnico 30 agosto 1986, per la parte facente carico allo Stato ed alle regioni a statuto ordinario, in dipendenza dell'adozione di provvedimenti che saranno emanati in stretta osservanza delle vigenti disposizioni di legge per la regolamentazione del trattamento economico del personale parastatale che comportino un maggior esborso rispetto a quello previsto per tale spesa nell'allegato n. 6 della predetta appendice 1.1.4.

Conseguentemente, con la stessa decorrenza, l'importo relativo alle spese generali indicate al cap. 1 par. 1.3 della seconda parte del documento tecnico 30 agosto 1986 viene aggiornato ricalcolando, sui predetti nuovi costi del personale, la prevista aliquota percentuale del 20%. Inoltre, con effetto dal 1° gennaio 1987, le rimanenti spese indicate all'allegato documento tecnico sono soggette a revisione in funzione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale. A tale scopo si considera anno base (= 100) l'anno 1986. Per le predette rimanenti spese la revisione è consentita solo per la quota massima del 90% dell'importo complessivo delle stesse così come sopra calcolate, rimanendo il restante 10% non revisionabile.

Le rivalutazioni per gli adeguamenti ai maggiori costi delle spese del personale e di quelle ad esse commisurate e delle rimanenti spese si applicano anche ai ratei mensili spettanti all'A.C.I. ai sensi del primo comma per i mesi posteriori alla rivalutazione e fino a quando non ne interverrà una successiva. Ciò sempre che non intervengano, per ciascun tipo di spesa, variazioni in diminuzione che comportino un minor esborso per l'A.C.I. rispetto all'ultima rivalutazione, da verificare mese per mese. Ove questo avvenisse per il tipo di spesa diminuita si considera l'importo determinato prima dell'ultima rivalutazione.

Per l'attribuzione dei costi del servizio allo Stato ed alle regioni a statuto ordinario da una parte e alla regione siciliana dall'altra, si applicano i criteri di ripartizione contenuti nell'appendice al documento tecnico.

Alla definizione dei rapporti economici con la predetta regione, l'A.C.I. provvederà con la convenzione che sarà stipulata con la medesima regione ai sensi dell'art. 1.

All'aggiornamento dei corrispettivi come previsto nei precedenti commi, si procederà a presentazione della relativa documentazione e previ i necessari accertamenti, con decreto del Ministro delle finanze.

Per ogni ulteriore adempimento da espletarsi dall'A.C.I., a qualsiasi titolo disposto, non previsto dalla presente convenzione e comunque direttamente o indirettamente riferibile alle attività oggetto della stessa, che comporti oneri aggiuntivi a carico dell'ente, le parti dovranno concordare i tempi, le modalità, le procedure di attuazione nonché i relativi rimborsi.

Art. 21.

Entro il mese successivo alla scadenza del mese in cui sono state effettuate le riscossioni dei tributi indicati all'art. 1, l'A.C.I. provvede:

1) a determinare, sulla base delle risultanze contabili di ciascun mese, le quote di pertinenza della regione siciliana, delle regioni a statuto ordinario e dell'erario,

2) a prelevare in proprio favore un dodicesimo dell'importo annuale spettante a norma dell'art. 20;

3) a versare alle tesorerie delle regioni a statuto ordinario le tasse automobilistiche regionali spettanti a dette regioni;

4) a versare alla tesoreria provinciale di Roma, con imputazione ai corrispondenti capitoli del bilancio d'entrata del Ministero delle finanze, gli importi di tassa automobilistica erariale, addizionale, sovrattassa Diesel, tassa speciale GPL o gas metano, canone di abbonamento all'autoradiotelevisione e relativa IVA. Nella stessa occasione saranno versati alla regione siciliana i tributi ad essa spettanti corrisposti agli uffici esattori dell'A.C.I. situati fuori del territorio della regione ed affluiti sul conto corrente postale di cui all'art. 8.

Il reato relativo all'importo di cui al n. 2) e gli altri oneri inerenti all'acquisto delle apparecchiature devono essere addebitati alle regioni a statuto ordinario e all'erario in proporzione alle somme a ciascuno attribuite. Le richieste di prelevamento di detto rateo, dai conti correnti postali, non possono avere corso se non recano il visto del servizio permanente di controllo all'A.C.I. e alla S.I.A.E. che deve accertare che gli importi da prelevare siano corrispondenti a quelli effettivamente spettanti all'ente per il mese cui il rateo si riferisce. Annualmente, a cura del Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, sarà provveduto alla sistemazione contabile delle somme trattenute dall'A.C.I. a titolo di corrispettivo, per la parte facente carico all'Amministrazione finanziaria.

Per le somme affluite sui ripetuti conti correnti l'A.C.I. non può effettuare prelevamenti per titoli diversi da quelli innanzi specificati, oltre che per i pagamenti da eseguire a favore della regione siciliana.

Gli interessi attivi in concreto accreditati per ciascun anno dall'Amministrazione postale sui conti correnti sopra indicati devono essere ripartiti tra lo Stato, la regione siciliana e le regioni a statuto ordinario in proporzione agli ammontari di tasse a ciascuno corrisposti per l'anno cui gli interessi stessi si riferiscono. Le quote di pertinenza dello Stato vanno versate alla tesoreria provinciale di Roma con imputazione al capo VII, cap. 2319, entrate eventuali diverse concernenti il Ministero delle finanze; quelle di spettanza della regione siciliana e delle regioni a statuto ordinario alle rispettive tesorerie.

L'A.C.I. appena ricevute dalla tesoreria provinciale di Roma le quietanze dei versamenti, deve trasmettere al Ministero delle finanze le copie di esse, tramite il servizio permanente di controllo all'A.C.I. ed alla S.I.A.E. che provvederà ad apporvi il visto di conformità.

L'A.C.I. entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono i rendiconti previsti dall'art. 6 darà comunicazione, in duplice esemplare, al Ministero delle finanze, tramite il servizio permanente di controllo all'A.C.I. e alla S.I.A.E., del numero complessivo delle ricevute di versamento rilasciate, dell'importo globale delle somme riscosse durante il mese e degli ammontari delle somme accreditate nello stesso mese dall'Amministrazione postale sul conto corrente di cui all'art. 10.

L'A.C.I. deve inoltre trasmettere in duplice esemplare al Ministero delle finanze, sempre per il tramite del predetto servizio permanente di controllo:

entro il 30 aprile il rendiconto generale delle riscossioni relative alla gestione annuale scaduta il 31 dicembre dell'anno precedente, specificando gli incassi fatti in ciascuna regione;

entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento un riepilogo di quanto definitivamente attribuito a ciascuno degli aventi diritto, a chiusura della gestione predetta, anche a seguito di eventuali conguagli con la specificazione degli estremi delle quietanze di tesoreria dei versamenti eseguiti.

Art. 22.

L'A.C.I. è tenuto a fornire tutte le notizie d'ordine statistico che saranno ad esso richieste dall'Amministrazione finanziaria - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, relative ai veicoli soggetti all'applicazione dei tributi di cui all'art. 1.

Art. 23.

Per l'esecuzione degli incarichi di cui alla presente convenzione l'A.C.I. risponde quale mandatario.

A garanzia dell'erario per l'esatto adempimento delle disposizioni contenute nella presente convenzione, l'A.C.I. deve, entro il termine di giorni sessanta dall'approvazione della presente convenzione, versare presso la Cassa depositi e prestiti a titolo di cauzione la somma di lire 100 milioni in titoli del debito pubblico 5%, valutati al valore nominale ivi compreso il deposito cauzionale di lire 50 milioni già costituito.

Tale cauzione sarà svincolata su istanza dell'A.C.I. con decreto del Ministro delle finanze, registrato alla Corte dei conti non appena eseguite le verifiche di cassa e delle percezioni relative al periodo contemplato dalla presente convenzione ed accertata le regolarità dei versamenti eseguiti a saldo delle percezioni medesime.

Art. 24.

L'A.C.I. può effettuare la vendita al pubblico delle marche di concessione governativa per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida dei veicoli a motore secondo le disposizioni dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 25.

Nessuna disposizione di indole generale, che non sia prevista dalla presente convenzione, può essere emanata dall'A.C.I. se non sia stata approvata dal Ministero delle finanze.

Art. 26.

Il Ministero delle finanze si riserva la facoltà di emanare, sentito l'A.C.I., le norme necessarie alla esecuzione della presente convenzione e di variare successivamente alla loro emissione le istruzioni di servizio di cui all'art. 7.

Il Ministero delle finanze ha altresì facoltà:

a) di accertare che l'A.C.I. ottemperi a tutti gli obblighi che con la presente convenzione si assume per lo svolgimento dei servizi;

b) di controllare che nulla sia tralasciato dall'A.C.I. per il perfetto funzionamento dei servizi e per il miglioramento di essi.

Art. 27.

È vietato all'A.C.I. ed ai dipendenti uffici esattori di effettuare rimborsi totali o parziali delle tasse automobilistiche.

Art. 28.

Salvo quanto previsto dall'art. 18 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per gli abbonamenti all'autoradio TV, l'A.C.I. può comunicare i dati riflettenti i servizi di esazione soltanto all'Amministrazione finanziaria ed alle regioni a statuto ordinario per quanto di loro interesse.

L'A.C.I. si impegna a comunicare al Ministero delle finanze tutte le notizie che comunque possano riguardare l'andamento dei servizi di cui alla presente convenzione, anche per quanto riguarda il personale, gli agenti, le iscrizioni, le trascrizioni e ogni altra notizia inerente ai servizi medesimi.

Art. 29.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 69, l'A.C.I. deve mettere gratuitamente a disposizione del servizio denominato «ispettorato delle tasse» istituito con tale decreto, il personale di collaborazione d'ordine e contabile, necessario per la rapida esecuzione delle operazioni di controllo, nonché i locali ed i mobili occorrenti per il regolare svolgimento del servizio.

Art. 30.

La presente convenzione, mentre vincola l'A.C.I. dal momento della firma apposta in calce dal suo legale rappresentante, diventerà impegnativa per lo Stato dopo la pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del provvedimento di approvazione, del quale costituirà parte integrante.

Per la presente convenzione non vi è l'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 5 della tabella allegata al testo unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per quanto riguarda l'attività di riscossione, e dell'art. 5 dello stesso testo unico n. 131 per le restanti attività contemplate nell'art. 1 della convenzione medesima.

Roma, addì 26 novembre 1986

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il presidente dell'A.C.I.
ALESSI

86A9886

DECRETO 11 dicembre 1986.

Determinazione delle misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro delle finanze, con il quale vengono fissate — ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 — le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extra-doganale di Livigno, abbia validità annuale;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 221/1976 con il quale, a modifica dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, la misura del diritto speciale sopra specificato gravante sulla benzina è stato elevato a L. 50 al litro;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153, con il quale la predetta misura è stata ulteriormente elevata a L. 150 al litro, con effetto dal 1° luglio 1981;

Considerato:

che il comune di Livigno, con deliberazione n. 136 del 18 settembre 1986, approvata dalla sezione provinciale di controllo di Sondrio il 23 ottobre 1986, n. 16212, ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;

che il comitato provinciale dei prezzi di Sondrio, con nota n. 132/STAT del 10 novembre 1986, ha fatto pervenire la tabella dei valori medi dei lubrificanti, dei tabacchi lavorati e degli altri generi indicati nel secondo comma dell'art. 2 della legge n. 762/1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b)*, della medesima legge;

che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 1987;

Ritenuto:

che, in applicazione delle disposizioni contenute nei già citati art. 2 della legge n. 221/1976 e art. 38 della legge n. 153 del 1981, si ritiene opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina in L. 150 al litro; si ritiene opportuno confermare in L. 1 al litro per il gasolio e per il petrolio le misure del diritto speciale indicate nel decreto ministeriale del 27 dicembre 1985;

che, per quanto riguarda gli oli combustibili, possono confermarsi i sottoelencati valori medi stabiliti nel precedente citato decreto ministeriale del 27 dicembre 1985:

1) olio combustibile fluido:

a) superiore a 3° E L. 1.730 al q.le;
b) fino a 5° E L. 1.351 a hl

2) olio semifluido e denso:

a) superiore a 5° fino a 7° E L. 1.408 al q.le;
b) superiore a 7° E L. 1.307 al q.le;

Decreta:

Art. 1.

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche ad essa apportate dagli articoli 2 e 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, e dall'art. 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153, viene stabilita in L. 150 al litro per la benzina, in L. 1 al litro per il petrolio ed il gasolio.

Art. 2.

La misura del diritto speciale previsto dalle anzicitate disposizioni legislative per gli oli combustibili viene stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.

Art. 3.

I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati, nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1987.

L'intendente di finanza di Sondrio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 dicembre 1986

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATO *A*

PROSPETTO CONCERNENTE I PREZZI MEDI E LE MISURE DEL DIRITTO SPECIALE PREVISTO DAGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 1° NOVEMBRE 1973, N. 762, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DA APPLICARE NEL TERRITORIO EXTRADOGANALE DEL COMUNE DI LIVIGNO.

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
Lubrificanti per autovetture:		
a) Fiat multigrado 15 W/40	L. 5.500 al kg	4
Fiat VS 20 W/30-40	» 4.800 »	4
b) Agip sintesis	» 6.000 »	4
Agip supermultigrado	» 5.170 »	4
Agip HD	» 4.400 »	4
c) I.P. super M.O. 10 W/50	» 5.080 »	4
I.P. Tarus M 15 W/40	» 5.590 »	4
d) Total GTS 15 W/50	» 5.170 »	4
Total super HD	» 4.570 »	4

Generi soggetti al diritto speciale		Prezzi medi al minuto	Aliquota %
1. *Tabacchi:*			
1.1. Nazionali lavorati: pacchetto da 20 sigarette	L.	900	7
1.2. Esteri lavorati: pacchetto da 20 sigarette	»	1.500	8

INTRODOTTI DALL'ESTERO

Generi soggetti al diritto speciale		Prezzi medi al minuto	Aliquota %
2. *Liquori e acqueviti in bottiglia originale* (a bottiglia):			
2.1. Whisky, brandy e acqueviti non invecchiate	L.	6.000	4
2.2. Whisky invecchiato fino a 12 anni, cognac non invecchiato e brandy riserva	»	15.000	3
2.3. Whisky invecchiato oltre 12 anni	»	30.000	5
2.4. Cognac invecchiato	»	32.000	4
3. *Articoli sportivi:*			
3.1. Sci da discesa	L.	150.000	4
3.2. Sci da fondo	»	80.000	4
3.3. Attacchi	»	90.000	5
3.4. Scarponi	»	100.000	5
3.5. Bastoncini	»	15.000	5
3.6. Zaini professionali	»	130.000	4
3.7. Zaini sportivi	»	40.000	5
4. *Profumi e prodotti di bellezza:*			
4.1. Essenze, a oncia, 30 g (a confezione)	L.	80.000	3
4.2. Acque di colonia e lavande flacone medio da 80 a 120 g	»	19.000	5
4.3. Smalti, rossetti e ciprie (a pezzo)	»	8.000	4
4.4. Sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopo bagno (a confezione)	»	7.000	4
4.5. Creme per la pelle: tubetti o vasetti (cadauno)	»	27.500	2
4.6. Prodotti alcolici, dopobarba (a confezione)	»	9.700	4
4.7. Saponi fini solidi (a confezione)	»	5.000	3
4.8. Saponi per barba e shampoo (a confezione)	»	5.500	3
4.9. Latte e tonici	»	11.000	4
5. *Apparecchi fotografici e proiettori:*			
5.1. Macchine fotografiche complete di esposimetro, telemetro ed obiettivi sensibili (cadauno)	L.	450.000	9
5.2. Macchine fotografiche da dilettante (cadauna)	»	110.000	4
5.3. Dia-proiettori (cadauno)	»	170.000	5
5.4. Proiettori (cadauno)	»	150.000	10
5.5. Cineprese (cadauna)	»	150.000	10
5.6. Telecamera + videoregistratore compact (cadauno)	»	2.300.000	3
5.7. Telecamera (cadauna)	»	1.200.000	5
5.8. Videoregistratore (cadauno)	»	1.300.000	3
5.9. Flash (cadauno)	»	50.000	3
5.10. Obiettivi - binocoli - cannocchiali (cadauno)	»	150.000	3
6. *Apparecchi radio televisori:*			
6.1. Radio con M.F. senza registratore (cadauna)	L.	100.000	7
6.2. Radio con M.F. e registratore (cadauna)	»	200.000	7
6.3. Autoradio senza registratore (cadauna)	»	75.000	10
6.4. Autoradio con registratore (cadauna)	»	350.000	4
6.5. Televisore in bianco e nero (cadauno)	»	250.000	7
6.6. Televisore a colori	»	700.000	7
6.7. Registratori	»	100.000	7
7. *Pellicceria:*			
7.1. Pellicce confezionate di zibellino, cincillà ed ermellino (cadauna)	L.	25.000.000	20
7.2. Pellicce confezionate di visone, lontra e lince (cadauna)	»	8.000.000	20
7.3. Pellicce confezionate di volpe, marmotta ed altri analoghi (cadauna)	»	2.500.000	15
7.4. Pellicce confezionate di altre pelli di pelo non pregiato (cadauna)	»	800.000	15
7.5. Giubbotti e cappotti in pelle di montone e similari: uomo e donna (cadauno)	»	600.000	13
7.6. Giubbotti, giacche in pelle confezionate (cadauno)	»	250.000	10

Generi soggetti al diritto speciale		Prezzi medi al minuto	Aliquota %
8. *Pelletteria:*			
8.1. Valigie in cuoio (cadauna)	L.	88.000	10
8.2. Valigie in pelle (cadauna)	»	110.000	10
8.3. Borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo, serpente e lucertola (cadauna)	»	440.000	9
8.4. Borse alta moda firmate in pelle (cadauna)	»	230.000	9
8.5. Borse in renna, antilope, daino, cinghiale ed altre pelli pregiate (cadauna)	»	150.000	9
8.6. Borse in pelli non pregiate (cadauna)	»	65.000	9
8.7. Borse in tessuto (cadauna)	»	62.000	9
8.8. Borse in tessuto plastificato firmate (cadauna)	»	115.000	9
8.9. Cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate (cadauna)	»	50.000	9
8.10. Cinture in pelle e tessuto (cadauna)	»	20.000	6
8.11. Guanti in pelle	»	36.000	5
8.12. Guanti in altre fibre	»	18.000	2
8.13. Cappelli in pelle	»	20.000	5
9. *Tessuti*, a metro lineare:			
9.1. Tessuto in lana	L.	20.000	5
9.2. Tessuto in cotone	»	9000	5
9.3. Tessuto in lino	»	20.000	5
9.4. Tessuto in seta	»	25.000	5
10. *Articoli di vestiario confezionati:*			
10.1. Impermeabili per uomo (a capo)	L.	300.000	2
10.2. Completo invernale per uomo (a capo)	»	290.000	3
10.3. Completo estivo per uomo (a capo)	»	250.000	3
10.4. Cappotto invernale per uomo (a capo)	»	270.000	3
10.5. Cappotto invernale per donna (a capo)	»	290.000	3
10.6. Soprabito primaverile per donna o impermeabile per donna (a capo)	»	300.000	2
10.7. Abito completo per ragazzi (a capo)	»	150.000	3
10.8. Cappotto invernale per ragazzi (a capo)	»	150.000	3
10.9. Gonna in lana (a capo)	»	100.000	3
10.10. Gonna in cotone (a capo)	»	60.000	3
10.11. Pantaloni lana, misto lana, cotone e velluto (a capo)	»	60.000	4
10.12. Camicie uomo (a capo)	»	38.000	4
10.13. Camicette donna (a capo)	»	30.000	3
10.14. Camicie ragazzo (a capo)	»	30.000	3
10.15. Camicette seta donna (a capo)	»	150.000	4
10.16. Giacche a vento unisex (a capo)	»	150.000	4
10.17. Completo estivo lana (donna)	»	170.000	3
10.18. Giacca cotone	»	150.000	3
10.19. Giacca lana	»	200.000	3
10.20. Cravatte, sciarpe	»	37.000	3
10.21. Tute da sci	»	200.000	3
11. *Maglieria e filati:*			
11.1. Maglia cotone per uomo e donna (a capo)	L.	30.000	3
11.2. Maglia di lana per uomo e donna (a capo)	»	35.000	3
11.3. Maglia di lana per ragazzi (a capo)	»	20.000	3
11.4. Maglia cotone per ragazzi (a capo)	»	15.000	3
11.5. Maglia in cashmere, cammello e alpaca (a capo)	»	140.000	4
11.6. Filati di lana al kg	»	42.000	3
11.7. Berretti lana	»	20.000	3
11.8. Pantofole lana	»	17.000	3
11.9. Cappeli cotone	»	17.000	3
12. *Biancheria:*			
12.1. Pigiami e camicie da notte	L.	50.000	3
12.2. Magliette e cannottiere	»	30.000	3
12.3. Slip	»	10.000	3
12.4. Reggiseni	»	25.000	3
12.5. Calze lana	»	20.000	3
12.6. Calzini uomo	»	8.500	3
12.7. Collant	»	5.000	3
12.8. Plaid - coperte lana	»	100.000	3
12.9. Vestaglie	»	50.000	3

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

86A9887

DECRETO 15 dicembre 1986.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Lucca.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento

del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nella conservatoria dei registri immobiliari di Lucca è stabilita al 1° gennaio 1987.

Art. 2.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1986

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

86A9913

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 novembre 1986.

Modificazione dei criteri di determinazione delle modalità di variazione semestrale del tasso di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (Credito navale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Visto il decreto ministeriale del 2 aprile 1979, n. 732090, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1979, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 220, con il quale è stato determinato il tasso massimo di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale previste dalla menzionata legge n. 234;

Visto in particolare l'art. 1 del suddetto decreto ministeriale del 2 aprile 1979, modificato dal decreto ministeriale del 5 giugno 1981, n. 281779, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 220, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, il quale ha stabilito le modalità e i criteri per la variabilità automatica semestrale del tasso di riferimento come sopra determinato;

Considerata la necessità, in relazione all'evoluzione della situazione del mercato di pervenire ad una modifica del criterio di determinazione del suddetto tasso di riferimento;

Ravvisata l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale del 2 aprile 1979 come modificato dal decreto ministeriale del 5 giugno 1981, n. 281779, è sostituito dal seguente, con effetto a partire dal semestre gennaio-giugno 1987:

«Il tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 25 maggio 1978, n. 234, si modificherà automaticamente con periodicità semestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito mobiliare. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nel mese precedente a quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del comma successivo.

Qualora nel predetto mese non siano state effettuate emissioni obbligazionarie il dato da assumere quale costo della provvista utile per la determinazione del tasso di riferimento è pari al minor valore tra il costo medio delle emissioni obbligazionarie relativo all'ultimo mese in ordine di tempo disponibile ed il tasso massimo all'emissione fissato dalla Banca d'Italia vigente alla fine del mese precedente quello della segnalazione di cui al successivo comma.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, nei primi quindici giorni del mese precedente l'inizio del semestre nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto e avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del semestre cui si riferisce».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1986
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 132

86A9810

DECRETO 2 dicembre 1986.

Determinazione, per l'anno 1987, del limite di valore di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni, ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dalla stessa legge e dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 113, recante «Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità

economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976», come successivamente modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito nella legge 26 dicembre 1981, n. 784 e dalla legge 23 marzo 1983, n. 83;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della citata legge, nel testo come sopra modificato, che demanda al Ministero del tesoro di provvedere con proprio decreto alle variazioni disposte dalla commissione delle Comunità europee al limite di valore indicato nel secondo comma del predetto art. 1;

Visto l'accordo sugli appalti pubblici di forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) e approvato dal Consiglio delle Comunità con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 13 gennaio 1986, con il quale — sulla base della disposizione della commissione delle Comunità europee, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 307 del 28 novembre 1985 — il limite di valore previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni, è stato determinato, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1986, in 200.000 unità di conto europee;

Vista la disposizione della commissione delle Comunità europee, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. C 300 del 25 novembre 1986, con la quale il limite di valore di cui sopra è stato determinato, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1987, in 181.500 unità di conto europee;

Vista la disposizione della commissione delle Comunità europee, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. C 307 del 28 novembre 1985, con la quale viene stabilito, per il periodo 1° gennaio 1986-31 dicembre 1987, in 1.430 il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea, ai fini dell'applicazione delle direttive in materia di appalti di lavori pubblici e di pubbliche forniture, recepite, rispettivamente, nelle leggi 8 agosto 1977, n. 584 e 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

Il limite di valore indicato all'art. 1, secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 113, modificata come nelle premesse, ai fini della applicazione delle procedure stabilite dalla legge stessa e di quelle di cui all'accordo relativo agli appalti pubblici di forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) è fissato, per l'anno 1987, in 181.500 unità di conto europee, corrispondenti a lire italiane 259.545.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1986

Il Ministro: GORIA

86A9812

DECRETO 12 dicembre 1986.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, convertibili, settennali, con godimento 19 dicembre 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 42, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 500 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 19 dicembre 1986, al prezzo di emissione di L. 100 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

I portatori dei certificati di cui al precedente articolo, hanno la facoltà di richiedere, con le modalità indicate nel successivo art. 7, la conversione dei titoli stessi in certificati di credito del Tesoro al portatore a tasso fisso, della durata di sei anni, con godimento 19 dicembre 1987 e scadenza 19 dicembre 1993; la misura lorda della cedola annuale corrisposta sui detti certificati è pari a 8,75 lire per ogni 100 lire di capitale nominale.

Art. 3.

Per i certificati di credito a tasso variabile, di cui al precedente art. 1, la misura lorda della prima cedola annuale, pagabile il 19 dicembre 1987, è pari a 10,65 lire per ogni 100 lire di capitale nominale.

Le cedole successive alla prima verranno determinate aggiungendo 50 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di settembre e ottobre precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il suddetto rendimento annuale lordo verrà corretto per mantenere invariato il carico fiscale sui predetti buoni al 6,25 per cento. Il fattore moltiplicativo di correzione è rappresentato dal rapporto:

$$\frac{(1 - t_n)}{(1 - t_o)}$$

dove t_o è la misura unitaria della ritenuta fiscale al momento dell'emissione e t_n quella alla quale sono assoggettati i buoni ordinari del Tesoro relativi alle aste di cui al precedente comma.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie e il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse sui certificati a tasso variabile, relativi alle cedole successive alla prima, verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 4.

I certificati di credito a tasso variabile e quelli a tasso fisso derivanti dalla conversione hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milione, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 5.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c).*

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 6.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 19 dicembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 19 dicembre 1987 per i titoli a tasso variabile, e il 19 dicembre 1988 per i i titoli a tasso fisso; l'ultima cedola è pagabile il 19 dicembre 1993 sia per i titoli a tasso variabile sia per quelli a tasso fisso.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 6,25% come previsto dal ricordato decreto-legge n. 556.

Ove occorra, la Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando l'importo complessivo da corrispondere a ciascun portatore dei titoli alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 7.

I portatori dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, nel periodo dal 19 al 31 dicembre 1987, potranno chiederne la conversione nei certificati di credito del Tesoro a tasso fisso di cui all'art. 2; i certificati da convertire dovranno essere presentati presso le filiali della Banca d'Italia muniti della cedola di scadenza 19 dicembre 1988 e successive.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati di credito a tasso variabile convertiti in certificati di credito a tasso fisso.

Art. 8.

Il rimborso dei certificati di credito a tasso variabile e di quelli a tasso fisso verrà effettuato il 19 dicembre 1993.

Art. 9.

I certificati di credito possono essere sottoscritti dalle aziende di credito, dai loro istituti centrali di categoria e dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Le aziende di credito, gli istituti centrali di categoria e le società finanziarie di cui al precedente comma possono partecipare alla sottoscrizione in proprio e per conto della clientela.

Art. 10.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso è riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori bancari e finanziari di cui al precedente art. 9, in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di offrire i titoli alla clientela al prezzo di emissione, senza applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni, e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 11.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91, Roma, inderogabilmente entro e non oltre le ore 13 del giorno 18 dicembre 1986 a mezzo lettera (e, in questo caso, dovrà figurare, sulla relativa busta, l'indicazione: «contiene richiesta di sottoscrizione di CCT»), ovvero con telegramma o telex (Bankit I numeri 610021 - 610024 - 610499 - 611373 - 622697). L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni e dovrà essere indicato in cifre e in lettere.

Nelle domande suddette dovranno figurare le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di dieci, presso le quali verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

Art. 12.

Il regolamento dei certificati sottoscritti verrà effettuato il 22 dicembre 1986, dalle aziende di credito, dagli istituti centrali di categoria e dalle società finanziarie di cui all'art. 9 del presente decreto, presso le filiali della Banca d'Italia, al prezzo di emissione e senza versamento di dietimi di interesse.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 22 dicembre 1986 la Banca d'Italia provvederà a riversare, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 10.

La predetta sezione di tesoreria procederà all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 14.

Alla Banca d'Italia sono inoltre affidate le operazioni relative alla conversione dei certificati di cui all'art. 2, nonché l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con successivo provvedimento.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 15.

I certificati di credito a tasso variabile, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da sette cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CONVERTIBILE» «1986-1993» «EMISSIONE 19 DICEMBRE 1986».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CONVERTIBILE» «1986-1993» «EMISSIONE 19 DICEMBRE 1986».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 3 del presente decreto, nonché l'importo netto, mentre il tasso di interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 3; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 3, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CONVERTIBILE» «1986-1993» «EMISSIONE 19 DICEMBRE 1986».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi nonché di eventuali ulteriori elementi per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 16.

I certificati di credito sessennali a tasso fisso, emessi in sostituzione dei certificati di credito a tasso variabile presentati per la conversione, verranno stampati con le caratteristiche che saranno indicate con lo stesso decreto di cui al precedente art. 7.

I certificati presentati per la conversione verranno pertanto annullati.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1987 al 1993, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1993, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1986
Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 231

86A9912

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 dicembre 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Valle Susa - Soc. coop. agricola e di forestazione», in Chiomonte, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria espletata nei confronti della società cooperativa «Valle Susa - Soc. coop. agricola e di forestazione», con sede in Chiomonte (Torino), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Valle Susa - Soc. coop. agricola e di forestazione», con sede in Chiomonte (Torino), costituita per rogito notaio Mario Sicignano in data 2 aprile 1982, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Sergio Avetta, nato a Torino il 20 aprile 1923, ne é nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1986

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

86A9889

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 3 dicembre 1986.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dal Senegal.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la propria ordinanza in data 17 maggio 1985, con la quale le provenienze dal Senegal sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale il Senegal è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 17 maggio 1985 per le provenienze dal Senegal perché ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1986

p. *Il Ministro:* D'AQUINO

86A9893

ORDINANZA 3 dicembre 1986.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dal Sud Africa.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la propria ordinanza in data 20 dicembre 1980, con la quale le provenienze dal Sud Africa sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale il Sud Africa è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 20 dicembre 1980 per le provenienze dal Sud Africa perché ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1986

p. *Il Ministro:* D'AQUINO

86A9892

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 novembre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Mautren Mac*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 15 settembre 1986 al 14 marzo 1987;
causale: fallimento in data 15 marzo 1985 - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 15 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.p.a. S.P.C. - Stabilimenti Poligrafici Cassino*, con sede in Villa S. Lucia (Frosinone) e stabilimenti di Cassino (Frosinone) e Villa S. Lucia (Frosinone):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Industrial Habitat (Centrofin)*, con sede in Piedimonte S. Germano (Frosinone) e stabilimento di Piedimonte S. Germano (Frosinone):

periodo: dal 28 gennaio 1986 al 25 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986: dal 26 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Industrial Habitat (Centrofin)*, con sede in Piedimonte S. Germano (Frosinone) e stabilimento di Piedimonte S. Germano (Frosinone):

periodo: dal 26 aprile 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986: dal 26 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Ducati Sud*, con sede in Pontinia (Latina) e stabilimento di Pontinia (Latina):

periodo: dal 18 agosto 1986 al 22 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1982: dal 22 novembre 1981;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Lanificio Loreto D'Ambrosio*, con sede in Isola Liri (Frosinone) e stabilimento di Castelliri (Frosinone):

periodo: dal 14 gennaio 1986 al 13 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1982: dal 18 gennaio 1982;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Frozen Food*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 20 febbraio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: fallimento in data 20 febbraio 1986 - CIPI 14 ottobre 1986;
prima concessione: dal 20 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.p.a. Frozen Food*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 18 agosto 1986 al 15 febbraio 1987;
causale: fallimento in data 20 febbraio 1986 - CIPI 14 ottobre 1986;
prima concessione: dal 20 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.p.a. Carrara & Matta*, con sede in Torino e stabilimento di Ceprano (Frosinone):

periodo: dall'11 agosto 1986 al 30 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Plastisud*, con sede in Ferentino (Frosinone), stabilimento di Ferentino (Frosinone) e uffici di Milano:

periodo: dall'11 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 24 maggio 1983: dal 15 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Plastisud*, con sede in Ferentino (Frosinone), stabilimento di Ferentino (Frosinone) e uffici di Milano:

periodo: dal 12 maggio 1986 al 15 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 24 maggio 1983: dal 15 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. A.P.D. - Accumulatori piombo derivati*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone):

periodo: dal 23 giugno 1986 al 21 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 24 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Arveal*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone):

periodo: dal 2 settembre 1985 al 6 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 6 settembre 1982;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Arveal*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone):

periodo: dal 7 ottobre 1985 al 5 aprile 1986;
causale: fallimento in data 7 ottobre 1985 - CIPI 14 ottobre 1986;
prima concessione: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

15) *S.p.a. Arveal*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone):

periodo: dal 6 aprile 1985 al 5 luglio 1986;
causale: fallimento in data 7 ottobre 1985 - CIPI 14 ottobre 1986;
prima concessione: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

16) *S.p.a. Arveal*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone):

periodo: dal 6 luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: fallimento in data 7 ottobre 1985 - CIPI 14 ottobre 1986;
prima concessione: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

17) *S.p.a. Fratelli Spada*, con sede in Ciampino (Roma) e stabilimento di Ciampino (Roma):

periodo: dal 10 febbraio 1986 al 10 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
prima concessione: dal 10 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Asca*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 1° ottobre 1985 al 31 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
prima concessione: dal 1° ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 416/81.

19) *S.p.a. Asca*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 1° aprile 1986 al 30 settembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
prima concessione: dal 1° ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 416/81.

20) *S.p.a. Silm Italiana*, con sede in Cisterna di Latina (Latina) e stabilimento di Cisterna di Latina (Latina):

periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Silm Italiana*, con sede in Cisterna di Latina (Latina) e stabilimento di Cisterna di Latina (Latina):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. CO.S.MET.*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 15 luglio 1985 al 14 settembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Feltrificio Domenico Corona*, con sede in Castelliri (Frosinone) e stabilimento di Castelliri (Frosinone):

periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 marzo 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
prima concessione: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Edilpan*, con sede in Patrica (Frosinone) e stabilimento di Patrica (Frosinone):

periodo: dal 21 luglio 1986 al 25 gennaio 1987;
causale: fallimento in data 25 ottobre 1985 - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 19 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

25) *S.p.a. I.T.E. - Ind. Tecnica Everest*, con sede in Pontinia (Latina) e stabilimento di Pontinia (Latina):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: fallimento in data 4 giugno 1985 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 28 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

26) *S.r.l. Rotocolor*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 23 dicembre 1985 al 22 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1984: dal 26 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. O.M.L. - Officine Mecc. Laziali*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma):

periodo: dal 12 maggio 1985 al 10 novembre 1985;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 giugno 1986: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. O.M.L. - Officine Mecc. Laziali*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma):

periodo: dall'11 novembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 giugno 1986: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

29) *S.n.c. La Tipografica*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dall'8 ottobre 1985 al 4 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 9 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Breda Progetti e Costruzioni*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 1° luglio 1984;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Breda Progetti e Costruzioni*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 30 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 1° luglio 1984;
pagamento diretto: si.

32) *Fezia Mario*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 13 gennaio 1985 al 14 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 16 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

33) *Fezia Mario*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 15 luglio 1985 al 13 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 16 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Sorain Cecchini*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 2 giugno 1985 al 31 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
prima concessione: dal 2 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Sorain Cecchini*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° settembre 1985 al 1° marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
prima concessione: dal 2 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

36) *S.r.l. Idrotermica F.lli Parravano*, con sede in Sora (Frosinone) e stabilimento di Sora (Frosinone):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Aviotecnica*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone):

periodo: dal 1° aprile 1985 al 29 settembre 1985;
causale: fallimento in data 3 aprile 1984 - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 3 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

38) *S.p.a. Aviotecnica*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone):

periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: fallimento in data 3 aprile 1984 - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 3 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

39) *S.p.a. SO.GE.CA.*, con sede in Roma e stabilimento di Pontelucano-Tivoli (Roma):

periodo: dal 9 dicembre 1985 all'8 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985: dal 10 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

40) *S.n.c. Cav. Generoso Mancini & F.lli*, con sede in Isola Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola Liri (Frosinone):

periodo: dal 22 dicembre 1985 al 21 giugno 1986;
causale: fallimento in data 21 giugno 1985 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1986: dal 27 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

41) *S.n.c. F.lli Bernardi Off. Costruzioni Meccaniche*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma):

periodo: dal 2 febbraio 1986 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 1° maggio 1985;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Permaflex*, con sede in Roma e stabilimenti di Frosinone, Pistoia, Uffici presso Direzione Generale di Roma:

periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

43) *S.r.l. Santa Palomba*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 25 marzo 1985 al 22 settembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
prima concessione: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. D.O.S.A.*, con sede in Castrocielo (Frosinone) e stabilimento di Castrocielo (Frosinone):

periodo: dal 2 gennaio 1986 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
prima concessione: dal 2 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Laspre*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 6 marzo 1986 al 6 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
prima concessione: dal 6 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. Laspre*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 7 settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
prima concessione: dal 6 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. Universal Graniti*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone):

periodo: dal 7 gennaio 1986 al 6 luglio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
prima concessione: dal 7 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

48) *S.p.a. Mes Elettronica*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 6 gennaio 1986 al 5 luglio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
prima concessione: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: no.

49) *S.p.a. Pozzi Ginori ex Fond. Smalterie Genovesi*, con sede in Vimodrone (Milano) e stabilimento di Borgo Piave (Latina):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 5 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1983: dal 1° gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

50) *S.r.l. Tecnometal*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 aprile 1987;
causale: fallimento in data 4 aprile 1984 - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 18 febbraio 1982: dal 6 ottobre 1980;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

86A9894

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «S. Carlo» di Modena ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena prot. n. 469/1.14.2. Div. S del 6 agosto 1979 la scuola media statale «S. Carlo» di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 1.000.000 in buono poliennale del Tesoro, disposta per iniziativa dei signori Bianchi Ortemilla, Nicoletti Giuseppe, Fogliani Marta e Turrini Franca, al fine di costituire un premio di studio in memoria del prof. Armando Pellati denominato «Premio di studio Prof. Armando Pellati» da assegnare ad un alunno della medesima scuola media che avrà conseguito la migliore «qualifica» nella licenza.

86A9605

Autorizzazione all'istituto professionale per il commercio di Alba ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Cuneo 11 novembre 1985, n. 1494, l'istituto professionale per il commercio di Alba è stato autorizzato ad accettare le donazioni di una macchina contabile Olivetti B.C.S. 2030 e un minicomputer Commodore 64 disposte dalla Cassa rurale artigiana di Vezza d'Alba e dalla Assicurazione d'Italia - Agenzia Cortemilia.

86A9613

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto del Banco di Roma

Con decreto ministeriale del 24 novembre 1986 è stata approvata la modifica dell'art. 5 dello statuto del Banco di Roma S.p.a., con sede in Roma.

86A9843

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 258 delle revoche di registrazioni di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte d'ufficio ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (semestre gennaio-giugno 1986).

Num. d'ord.	Ditta e sede	Numero decreto di revoca	Data di revoca	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di registrazione o numero di codice	Data di registrazione
1	Chimipharma Italia S.a.s. di A. Miceli e C., Campoformido di Udine, via Zanetti, 44	7408/R	14- 3-1986	*Abietal* 10 fiale 2 cc. . . . . 20 compresse.	 19351 19351/A	4-12-1963
2	Ist. farmacobiologico Malesci S.p.a., Firenze, via Porpora, 22/24	7459/R	14- 6-1986	*Aminomal papaverina* 20 confetti . . . . 10 supposte	 cod. 023568013 cod. 023568025	13-11-1953 29- 5-1956 21- 3-1960 22- 5-1976 23-12-1977 21- 2-1980
3	Ist. chimico internazionale Dr. G. Rende S.n.c., Roma, via Salaria, 1240	7457/R	14- 6-1984	*Anarcoina* flaconcino 10 ml uso orale	cod. 003907019	22- 9- 1950 17- 8-1955 10- 2-1958
4	Biogalenica Dr. Richelmy, corso Re Umberto, 40, Torino	7408/R	14- 3-1986	*Antiasmatico Richelmy* g 60 polvere per fumigazioni - scatola × 10 sigarette - scatola 100 sigarette	 110 110/1 110/1	26- 8-1945
5	Cuortois S.r.l., Torino, corso Chieri, 13	7454/R	14- 6-1984	*Benzofillina* 20 compresse tipo sedativo 10 supposte tipo sedativo . 10 fiale × 3 ml.	 4292/A 4292/B 4292/D	14-12-1950 19- 5-1953 28-10-1953 20- 9-1958 22-11-1961 24- 6-1970
6	Saba farmaceutici S.p.a., Torino, via Solbertran, 21	7467/R	14- 6-1986	*Betix* 20 compresse da 0,50 g . . 10 supposte AD g 0,50 . . 10 supposte BB da g 0,25.	 cod. 019095013 cod. 019095025 cod. 019095037	8- 7-1961 30- 8-1961
7	Zyma S.p.a., Saronno (Varese)	7461/R	14- 6-1986	*Bioxilasi* 6 fiale liof. × mg 50 + 6 fiale solv. ml 3 4 fiale liof × mg 100 + 4 fiale solv. ml 3	 cod. 004740015 cod. 004740027	26-11-1957 15- 5-1968 7-10-1971
8	Parke Davis S.p.a., Milano, corso Matteotti, 8	7465/R	14- 6-1986	*Bisexovis* 5 fiale 2 ml 25 mg . . . . . 5 fiale 2 ml 50 mg	 cod. 003553017 cod. 003553029	24- 6-1950 8- 3-1952 12- 3 1954
9	S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche S.p.a., 78, Mede Lomellina (Pavia), via Cavour, 78	7455/R	14- 6-1986	*Calmotal* 40 compresse 25 mg . . . . 30 compresse 100 mg. . . . 10 fiale 50 mg. . . . . 10 fiale 100 mg . . . . 10 supposte	 cod. 013581018 cod. 013581020 cod. 013581032 cod. 013581044 cod. 013581057	9- 4-1959 20- 8-1959 18- 6-1963 9-12-1972
10	Lab. italiani Vaillant, Milano, via Melz d'Eril, 32	7452/R	14- 6-1986	*Castindia P* flacone g 60 gocce . . . . . tubo g 25 pomata.	 6702 6702/A	14- 7-1952 27-12-1967
11	Bergamon S.r.l. Ariccia (Roma), via di Cancelliera, 34	7431/R	13- 5-1986	*Cellepar Cortex* 6 fiale liof. tipo 100 + 6 fiale solv. 10 fiale liof. tipo 100 + 10 fiale solv. 6 fiale liof. tipo 200 + 6 fiale solv. 10 fiale liof. tipo 200 + 10 fiale solv.	 cod. 020546014 cod. 020546026 cod. 020546038 cod. 020546040	5- 6-1981

Num. d'ord.	Ditta e sede	Numero decreto di revoca	Data di revoca	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di registrazione o numero di codice	Data di registrazione
12	Wells farmaceutici, Milano, via C. Menotti, 34	7397/R	7- 1-1986	*Ciclicort*		
				tubi da g 5	13808	16-11-1968
				tubi da g 15 di pomata . .		27- 2-1974
13	Zimaco di C.R. di San José Costarica, rappresentata in Italia dalla ditta Welpharm S.p.a. di Roma ed ora dalla I.S.F., con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano)	7402/R	7- 1-1986	*Clinizyne*		
				20 e 100 confetti	21106	31- 7-1969
14	VIS Farmaceutici Istituto scientifico delle Venezie S.p.a., Padova, viale dell'Industria, 54/56	7438/R	17- 5-1986	*Clorofil*		
				flaconi da g 200 di sciroppo	cod. 014035012	23- 6-1958
						28- 7-1983
15	Zyma S.p.a., Saronno (Varese), corso Italia, 13	7463/R	14- 6-1986	*Clorossazin*		
				20 compresse.	cod. 019101017	5- 2-1983
16	Lab. biologico chemioterapico Beta S.r.l., Brescia, via G. Uberti, 8	7426/R	13- 5-1986	*Colibeta*		
				1 flacone × ml 100 di sciroppo	cod. 009533011	8-11-1954
				20 compresse.	cod. 009533023	
17	Ist. bioch. ligure «Ligus» S.p.a., Genova, via S. Felice, 38	7408/R	14- 3-1986	*Creosofedrina*		
				1 flacone g 150	7382	6- 9-1961
18	Cruzyland Prod. Primus, Monaco (RFT) rappresentata in Italia dalla ditta Farmag farmaceutici germanici, Bolzano, corso Libertà, 58	7408/R	14- 3-1986	*Cruzyland*		
				1 flacone soluz. 10 cc . . .	15287	7- 7-1959
				1 tubetto pasta da g 10 . .	15287/A	7- 7-1959
19	Ist. farmacobiologico Malesci S.p.a., Firenze, via Porpora, 22/24	7458/R	14- 6-1986	*Decofillina Metionina*		
				50 confetti	cod. 006985028	10- 9-1952
						11-10-1957
				Decofillina sedativa		
				30 confetti	cod. 006985030	24- 3-1962
						17- 7- 1973
20	Officine farmaceutiche lombarde S.n.c., Milano, via De Sanctis, 73	7423/R	13- 5-1986	*Dermas*		
				flacone sciroppo g 180 . . .	cod. 017496011	30- 5-1960
21	Panthox e Burck S.p.a., Milano, via Beldiletto, 1	7424/R	13- 5-1986	*Dietifillina*		
				flacone × 15 ml gocce. .	cod. 018707012	29- 3-1961
				6 supposte	cod. 018707024	17- 7-1968
22	F. Bonaventura Maritano, Racconigi (Cuneo), via Morosini, 10	7408/R	14- 3-1986	*Diozelminton*		
				1 bustina polvere vermifuca	11039	19- 4-1956
23	Lab chimico farmaceutico Giorgio Zoja S.p.a., Milano, viale Lombardia, 20	7443/R	21 5 1986	*Dobjodina*		
				10 fiale i.n. × 2 ml	cod. 013925019	19- 5-1958
24	Lab. farmaco biologici Ellem S.p.a., Milano, corso Ticinese, 89	7460/R	14- 6-1986	*Duodil*		
				flacone gocce 30 g . . .	cod. 003592019	30- 6-1950
				5 fiale 1 ml	cod. 003592021	
				6 fiale forte 2 ml	cod. 003592033	
				10 fiale forte 2 ml	cod. 003592045	
25	SIT - Specialità igienico terapeutiche S.p.a., Mede (Pavia), corso Cavour, 78	7421/R	13- 5-1986	*Energobios*		
				10 bustine di granulato effervescente	cod. 016792018	6- 9-1977
				20 confetti	cod. 016792020	
26	L.F.B. Biosint S.p.a., Campoformido (Udine), via Zorutti, 54	7398/R	7- 1-1986	*Enteromicil*		
				flacone da 75 ml	11185	19- 1-1976
				flacone da 150 ml.		
27	Biologici Italia S.r.l., Lucca, via G. Puccini, 160/A	7418/R	13- 5-1986	*Etaverinfillina*		
				6 fiale da 3 ml	cod. 014794010	10- 2-1959
				20 compresse.	cod. 014794022	
				10 supposte	cod. 014794034	
28	Valeas S.p.a., Milano, via Vallisneri, 10	7449/R	14- 6-1986	*Euproctil emorroidario*		
				10 supposte	cod. 001784026	9- 3-1949
						28- 2-1964
						16- 9-1975
29	Ist. bioch ligure «Ligus» S.p.a., Genova, via S. Felice, 38	7408/R	14- 3-1986	*Ferglicina Complex*		
				40 compresse.	18225	17- 4-1962
				1 flacone da 20 cc	18225/A	

Num. d'ord.	Ditta e sede	Numero decreto di revoca	Data di revoca	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di registrazione o numero di codice	Data di registrazione
30	Biocorfa S.r.l., Milano, via S. Rita da Cascia, 65/67	7408/R	14- 3-1986	*Gastrociclin* 25 compresse g 0,50	18301	22- 7-1964
31	Bastian Werk GMBH - Monaco Baviera (Germania) rappresentata in Italia dalla ditta Alberto Scarcerle con sede in Milano, via C. De Cristoforis, 13	7409/R	12- 2-1986	*Gastrohumat* 20 e 50 compresse	19746	16- 6-1962
32	Chas Pfizer e Co. di New York (USA) rappresentata in Italia dalla ditta Pfizer italiana S.p.a., Roma, via del Fornetto, 85	7399/R	7- 1-1986	*Heptuna* 30 capsule	cod. 009587015	16- 6-1962
33	Ellea S.r.l., Milano, via Schiapparelli, 1, successivamente ceduta alla ditta Usatarma S.r.l., via Schiapparelli, 1, Milano e da questa ultima infine ceduta alla ditta Isola Ist. bioterapico intern., Genova-Quarto, viale Pio VII, 50	7442/R	21- 5-1986	*Idromicina* tubetto pomata × 3 g. . . flac. di soluz. uso nasale × 10 ml	11838 11838/B	16-11-1956 1- 1-1959 3- 8-1968
34	Trepca Italia Spadaro Ventura S.p.a., zona industriale, Catania, via Primosole, 16.	7408/R	14- 3-1986	*Inalante Spadaro Ventura* 1 flacone × 20 cc	12123	2-10-1958
35	Neoterapici Benvegna S.r.l., Palermo, via Michele Amari, 15	7429/R	13- 5-1986	*Iodoibs* 10 fiale × ml 1,5. . . . . . 12 fiale × ml 1,5. . . . . . 1 flacone di soluzione gocce uso orale × 20 ml 1 flacone soluz. gocce uso orale × ml 30	cod. 009549015 cod. 009549027 cod. 009549039 cod. 009549041	1- 6-1964 5- 4-1979
36	Stab. chimico biol. A. Ceccarelli e C., Firenze, via Caponsacchi, 31	7466/R	14- 6-1986	*Ipertesan* 40 confetti	cod. 016490017	1-12-1959 28- 3-1961
37	Boniscontro e Gazzone S.p.a., Torino, corso Racconigi, 23	7395/R	2- 1-1986	*Itir* 20 compresse.	cod. 005944018	26- 2-1952
38	Lab. biologico chemioterapico Beta S.r.l., Brescia, via Giulio Uberti, 8	7419/R	13- 5-1986	*Kelangin* 6 supposte . . . . 20 compresse.	cod. 006957017 cod. 006957029	28- 4-1954 22- 2-1961 31- 3-1964 19- 2-1968
39	Laboratori UCB S.p.a., Torino, via Stefano Clementi, 8	7428/R	13- 5-1986	*Kellina* 25 confetti . . . . 12 supposte . . . . 6 fiale × ml 2	cod. 004703017 cod. 004703029 cod. 004703031	16- 4-1951 11- 8-1951 7- 3-1970 4-10-1980
40	Bioindustria farmaceutici S.p.a., Novi Ligure (Alessandria), via De Ambrosiis, 2	7417/R	13- 5-1986	*Levadoline* 2 compresse . . . . 6 compresse . . . . 12 compresse.	cod. 019245012 cod. 019245024 cod. 019245036	30- 9-1961 24- 3-1964 9-12-1970 4- 9-1981
41	Brevitor di Ginevra, rappresentata in Italia dalla ditta R. Seghezza e R. Baglioni, Roma, via Carlo Felice, 89	7400/R	7- 1-1986	*Metrital* flacone di soluz. da 1000 cc	9705	9- 9-1959
42	Serpero S.p.a. Industria galenica milanese, Milano, via Maino, 40	7410/R	12- 2-1986	*Mucantil antibiotico* 12 capsule . . . . 24 capsule . . . . 12 compresse.	cod. 023746011 cod. 023746023 cod. 023746035	14- 2-1979
43	Trepca Italia Spadaro Ventura S.p.a., zona industriale, Catania, via Primosole, 16	7408/R	14- 3-1986	*Nasol* 1 tubo pomata g 30	12082	4-10-1958
44	Mitim S.r.l., Monza (Milano), via Passerini, 2	7408/R	14- 3-1986	*Neokolapeptide* flacone g 190 sciroppo . . .	18145	3- 2-1962 29- 3-1963 2-11-1974
45	Francia farmaceutici S.r.l., Milano, via dei Pestegalli, 7	7435/R	17- 5-1986	*Neo-Miadenil* 5 fiale liof. + 5 fiale solvente	cod. 019315011	19-11-1974

Num. d'ord.	Ditta e sede	Numero decreto di revoca	Data di revoca	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di registrazione o numero di codice	Data di registrazione
46	Polifarma S.p.a., Roma, via Tor Sapienza, 138	7462/R	14- 6-1986	*Neuropatina 1000*		
				5 fiale liof. + 5 fiale solv. 2 ml	cod. 016551018	16- 2-1983
47	Salfa biochimici dr. Ferranti, Ancona, piazza Rosselli, 2	7453/R	14- 6-1986	*Normosterolo*		
				20 compresse.	cod. 010765016	18- 1-1956
48	Stabilimento chimico farmaceutico Dr. L. Brocchieri S.r.l., Roma, via Tiburtina km 14,4	7425/R	13- 5-1986	*Ossamione*		
				20 compresse.	cod. 019769013	30- 3-1962
				10 supposte A.	cod. 019769025	13- 6-1979
				10 supposte B	cod. 019769037	
49	Radiumfarma S.r.l., Milano, viale Lazio, 21	7415/R	13- 5-1986	*Ossipirina*		
				20 compresse.	19022	3- 2-1968
				10 supposte A.	19022/A	13- 6-1978
				10 supposte B	19022/A-1	
50	Boniscontro e Gazzone S.p.a., Torino, corso Racconigi, 23	7396/R	2- 1-1986	*Pesomax BG*		
				10 fiale 2 cc	15012	10- 4-1959
				20 compresse.	15012/A	
51	Boniscontro e Gazzone S.p.a. dr. M. Pensa e C. S.a.s., Torino, corso Racconigi, 23	7427/R	13- 5-1986	*Pimadone*		
				10 compresse.	cod. 018788012	13- 4-1961
				10 supposte A.	cod. 018788024	26- 7-1961
				10 supposte B	cod. 018788036	
52	Kelemata S.p.a., Torino, via G. Reiss Romoli, 10	7451/R	14- 6-1986	*Pin Balsan inalante*		
				flacone g 30 di soluz. . . .	1620	8- 2-1975
53	I.R.B.I. S.p.a., Pomezia (Roma), s.s. Pontina km 27,500	7430/R	13- 5-1986	*Piperjodina*		
				flacone soluz. gocce 50 ml.	cod. 013111012	1- 6-1981
				flacone soluz. gocce 25 ml.	cod. 013111024	
				10 fiale in. da 1 ml	cod. 013111036	
54	Promina S.A. di Lugano (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Stomato-Pharma, Milano, via della Spiga, 4	7401/R	7- 1-1986	*Prosuprin*		
				100 fiale 1,8 cc al 2% . . .	2339	15- 4-1950
				100 fiale 1,8 cc al 4% . . .		
				100 fiale 2 cc al 2%		
				100 fiale 2 cc al 4%		
55	Biopharma S.n.c., Milano, via Doberdo, 19	7450/R	14- 6-1986	*Pulmocolo*		
				5 e 10 supposte g 1,5 . . .	19242	19-10-1962
				10 supposte adulti g 3 . . .	19242/1	
56	La.Fa.Re. S.n.c., Ercolano (Napoli), via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 67	7416/R	13- 5-1986	*Pulmofaro*		
				5 fiale da 2 ml	cod. 004056014	7-11-1950
				8 fiale da 1 ml	cod. 004056026	3- 6-1954
						12- 7-1961
						30-12-1972
57	Trepca Italia Spadaro Ventura S.p.a., zona industriale, Catania, via Primosole, 16	7408/R	14- 3-1986	*Pyrenina*		
				flacone g 150 sciroppo . . .	13262	12-11-1957
				flacone g 200 sciroppo . . .		28- 9-1958
58	Geyfarm, industria chimico farmaceutica S.r.l., Torre Pellice (Torino), via Filatoia, 12	7436/R	17- 5-1986	*Ritmonitral*		
				20 confetti	cod. 008061018	29-12-1971
						31- 1-1973
						2- 7-1980
						31-12-1981
59	Geymont Sud S.p.a., Anagni (Frosinone), via S. Anna, 2	7464/R	14- 6-1986	*Saccaril B1*		
				100 compresse	cod. 013475013	21- 1-1958
						21- 5-1979
60	Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.a., Roma, via Amelia, 70	7439/R	17- 5-1986	*Saccarina con vit. B1*		
				100 compresse	cod. 007328014	9-12-1952
61	Trepca Italia Spadaro Ventura S.p.a., zona industriale, Catania, via Primosole, 16	7408/R	14- 3-1986	*Saccarvit*		
				flacone 25 compresse	13655	7- 3-1958
				flacone 100 compresse . . .	13655	13- 8-1958
				1 flacone gocce 20 ml . . .	13655/A	25- 6-1967
62	Novafarnova Ist. farm. del nord S.p.a., Roma, via Ippolito Nievo, 61	7408/R	14- 3-1986	*Sclerosan*		
				6 fiale + 6 fiale solvente ml 3/ml 5	478	27- 3-1970

Num. d'ord.	Ditta e sede	Numero decreto di revoca	Data di revoca	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di registrazione o numero di codice	Data di registrazione
63	Laboratori italiani Vaillant, Milano, via Melzi d'Eril, 32	7456/R	14- 6-1986	*Sedofurin*		
				16 compresse	cod. 014988012	20- 4-1959
64	Officina farmaceutica fiorentina istituto biochimico, Viareggio (Lucca), quartiere Varignano	7422/R	13- 5-1986	*Sedol*		
				10 supposte g 2,5 adulti	cod. 019846017	29- 3-1963
				10 supposte g 1,5 ped.	cod. 019846029	
65	Industria chimica biologica S.p.a., Genova, via Tanini, 37/D	7408/R	14- 3-1986	*Spasmacid*		
				1 flacone 20 compresse	17789	6- 3-1964
66	Selvi e C. S.p.a. o Selvi 3 M S.p.a., Milano, via Gallarate, 184	7444/R	22- 5-1986	*Spasmo Oberon*		
				12 confetti	cod. 014996019	22- 5-1986
				6 supposte	cod. 014996021	
67	Farmaceutici Bruco S.r.l. Ronco Scrivia (Genova), via E. Bezzano, 12	7437/R	17- 5-1986	*Stero B12 Bruco 500*		
				6 fiale polv. + 6 fiale	cod. 018902015	17-10-1962
68	Recordati S.p.a., Milano, via Civitoli n. 1	7411/R	12- 2-1986	*Tefapal*		
				50 confetti	cod. 001731013	4-11-1982
				10 supposte	cod. 001731025	
69	Salfa biochimici dr. Ferranti, Ancona, piazza Rosselli, 2	7447/R	14- 6-1986	*Teofilcolina diuretica*		
				20 compresse	cod. 012335016	5- 3-1957
70	Ist. bioch. ligure «Ligus» S.p.a., Genova, via S. Felice, 38	7408/R	14- 3-1986	*Tiamina*		
				5 fiale 50 mg/2 ml	5990/2	5- 5-1962
				5 fiale 100 mg/2 ml	5990/3	24- 3-1962
				25 compresse 25 mg	5990/A-1	24- 3-1962
71	Farge S.r.l., Genova, via Tortona, 12	7448/R	14- 6-1986	*Tiopirin*		
				10 supposte A	cod. 019761016	6- 3-1963
				10 supposte B	cod. 019761028	
72	Ist. bioch. ligure «Ligus», Genova, via S. Felice, 38	7408/R	14- 3-1986	*Tirazolo*		
				50 compresse	8643	24- 3-1962
73	Crinos industria farmacobiologica S.p.a., Villaguardia (Como), piazza XX Settembre, 2	7434/R	17- 5-1986	*Trofozim Cortex*		
				6 fiale liof. + 6 fiale solv. tipo 100	cod. 023117017	18- 9-1984
				10 fiale liof. + 10 fiale solv. tipo 100	cod. 023117029	
				6 fiale liof. + 6 fiale solv. tipo 200	cod. 023117031	
				10 fiale liof. + 10 fiale solv. tipo 200	cod. 023117043	
74	Laboratorium Allart Funnekten di Alphan (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Leo Lips, Rapallo (Genova), via Aurelia Ponente, 53	7408/R	14- 3-1986	*Tusalca*		
				40 compresse	8857	26- 4-1954
				120 compresse		
				600 compresse		
75	Lirca - Laboratori italiani ricerche chimiche e affini, Milano, via P. Mascagni, 2	7440/R	17- 5-1986	*Uraseptine*		
				barattolo da g 150 di granulare	cod. 082681017	9-12-1975
76	Maggioni farmaceutici S.p.a., Milano, via Giuseppe Colombo, 40	7420/R	13- 5-1986	*Viadol*		
				2 compresse	cod. 019129016	28- 4-1979
				6 compresse	cod. 019129028	24- 7-1980
				20 compresse	cod. 019129030	20- 1-1984
77	Istituto Franco Tosi S.p.a., Milano, via Bertola da Novate, 14	7441/R	17- 5-1986	*Vicinque*		
				6 fiale liof. + 6 fiale solv. da 1,5 ml	cod. 001234083	20-12-1984
				10 fiale liof. + 10 fiale solv. da 1,5 ml	cod. 001234095	
78	Mitim S.r.l., Monza (Milano), via Passerini, 2	7414/R	13- 5-1986	*X Crem A*		
				tubetto g 20 di crema	5340	**2-10-1951** **2-11-1974**

86A9146

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 17 dicembre 1986 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.280
Benzina super senza piombo	»	1.305
Benzina normale	»	1.230
Benzina agricola	»	176
Benzina pesca e piccola marina	»	1.183
Gasolio autotrazione	»	588
Gasolio agricoltura	»	241
Petrolio agricoltura	»	230
Gasolio pesca e piccola marina	»	221
Petrolio pesca e piccola marina	»	211

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	539	542	545	548	551
Petrolio (*)	»	582	585	588	591	594
Olio comb.le fluido	L./kg	311	314	317	320	323

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

86A10025

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Approvazione dell'aggiornamento del Piano spaziale nazionale e della partecipazione dell'Italia ai programmi facoltativi dell'ESA. (Deliberazione 20 novembre 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 27 aprile 1984, le leggi in essa richiamate nonché la legge 9 giugno 1977, n. 358;

Viste le proprie delibere del 1° agosto e del 31 ottobre 1985 riguardanti, rispettivamente, il programma Tethered ed il programma S. Marco D;

Vista la proposta del Ministro della ricerca prot. n. AS/RI (86)-1037 del 18 giugno 1986, riguardante l'aggiornamento delle attività spaziali italiane nel quinquennio 1986-1990;

Vista la lettera del Ministro della ricerca prot. n. AS/RI (86)-1176 del 14 luglio 1986, con la quale si propone di sottoporre al CIPE il predetto aggiornamento limitatamente al biennio 1986-1987, con l'intesa che il profilo effettivo delle spese per il 1987-1991 sarà definito possibilmente entro il corrente anno, compatibilmente con gli sviluppi in sede internazionale;

Vista la nota aggiuntiva alla sopracitata proposta di aggiornamento trasmesso dal Ministro della ricerca con lettera prot. n. AS/RI (86)-1648 dell'8 ottobre 1986;

Vista la nota del Ministro delle partecipazioni statali prot. n. 22343/557 del 29 agosto 1986 «riguardante le attività spaziali italiane nel periodo 1986-1990»;

Considerato che è in corso di esame al Parlamento un disegno di legge per l'istituzione dell'Agenzia spaziale italiana (atto Senato n. 1544);

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative di ricerca scientifica;

Delibera:

1) È approvato l'aggiornamento del Piano spaziale nazionale e della partecipazione dell'Italia ai programmi facoltativi dell'Agenzia spaziale europea per gli anni 1986-1989, in attesa della definizione del provvedimento legislativo richiamato in premessa concernente l'istituzione dell'Agenzia spaziale italiana.

2) Ai fabbisogni finanziari si provvede, separatamente per il Piano spaziale nazionale e per le partecipazioni all'Agenzia spaziale europea, nell'ambito degli stanziamenti che saranno all'uopo indicati nella legge finanziaria e correlativo bilancio di previsione per l'anno 1987. In tale quadro finanziario, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica individua, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di interventi, le priorità delle attività spaziali, rispettivamente nell'ambito dei programmi del Piano spaziale nazionale e dell'Agenzia spaziale europea, da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione.

3) In considerazione della riconosciuta esigenza di garantire natura economica alle attività nel settore spaziale, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, anche d'intesa con le amministrazioni interessate adotta tempestivamente le misure ritenute opportune al fine di assicurare:

a) la realizzazione di ritorni industriali, diretti e indiretti, adeguati agli investimenti effettuati, attraverso azioni volte ad ampliare le prospettive di mercato, nazionale ed internazionale, con particolare riguardo all'acquisizione di commesse adeguate alle contribuzioni versate all'Agenzia spaziale europea;

b) l'armonizzazione e la compatibilità delle attività nazionali con quelle condotte nell'ambito di collaborazioni internazionali;

c) il coinvolgimento di nuove imprese industriali nella realizzazione dei vari progetti, con particolare riferimento alle nuove iniziative, al fine di accrescere la qualificazione e la competitività del sistema produttivo nazionale;

d) l'insediamento di nuove attività spaziali nelle aree meridionali, stabilendo le opportune collaborazioni con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

e) l'affidamento di contratti di studio, progettazione e realizzazione concernenti i programmi spaziali ad enti e imprese industriali, nonché ad università, istituti ed enti di ricerca, promuovendo e favorendo, con particolare riferimento ai contratti orientati verso le realizzazioni di carattere commerciale, la partecipazione dei destinatari dei contratti stessi ai costi dei progetti loro affidati, tenendo conto delle proposte previste nel disegno di legge di costituzione dell'Agenzia spaziale italiana. Ciò al fine di pervenire al progressivo contenimento degli oneri dell'intervento pubblico secondo i livelli di maturazione scientifica, tecnologica e industriale via via raggiunti, nel quadro della più ampia autonomia tecnica e gestionale dei singoli soggetti impegnati nell'attuazione dei programmi spaziali.

Richiama

l'art. 1 della legge n. 388/74 che impegna il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica a riferire annualmente al CIPE e al Parlamento sullo stato di avanzamento dei singoli progetti e sulla loro conformità ai programmi approvati.

Roma, addì 20 novembre 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A9844

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di novembre 1986, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1986, agli effetti predetti, risulta pari a più 157,4.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1986 rispetto a novembre 1985 risulta pari a più 4,7 (quattrovirgolasette).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1986 rispetto a novembre 1984 risulta pari a più 13,7 (tredicivirgolasette).

86A9966

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Pavia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 2 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1984, registro n. 60, foglio n. 368, con cui è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di farmacologia (facoltà di farmacia) dell'Università di Pavia;

Vista la ministeriale 9 maggio 1985, n. 2161, con cui viene autorizzata l'emissione del presente bando;

Vista la ministeriale 21 agosto 1986, n. 3323, con cui vengono autorizzate — ai fini della partecipazione al concorso — le lauree in chimica e tecnologia farmaceutiche, in chimica e in scienze biologiche;

Considerato che il posto in questione era disponibile al 12 luglio 1983;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale, parametro 607 iniziale, decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571) presso l'istituto di farmacologia (facoltà di farmacia) dell'Università di Pavia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Titolo di studio: sono da ritenersi valide le lauree rilasciate dalla facoltà di farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in chimica e in scienze biologiche.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo l'elevazioni consentite dalle norme vigenti.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova, 65, devono essere spedite direttamente entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti pena esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mandata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ne di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni. Le medesime dovranno altresì essere corredate da eventuali documenti utili per la valutazione di titoli scientifici, accademici e professionali (servizi prestati con qualifica tecnica presso università o enti pubblici).

Il possesso dei titoli accademici, inerenti le prove d'esame, deve essere comprovato, allegando domanda di partecipazione al concorso, il diploma originale di laurea o di specializzazione o copia conforme degli stessi in regola con le disposizioni di legge sul bollo. Qualora tali diplomi siano in corso di rilascio, in luogo del diploma della relativa copia conforme, il candidato dovrà produrre certificato in bollo col voto riportante l'indicazione che il diploma è in corso di rilascio.

Il possesso dei titoli professionali, relativi ai servizi prestati, dovrà essere documentato mediante stato di servizio — in bollo — rilasciato dalla competente amministrazione.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 4. I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal predetto art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 6.

Gli esami consistono in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta ed in una prova orale.

Le prove di esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto, come da allegato programma.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue straniere indicate nell'allegato programma.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di 6/10.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'articolo 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia, strada Nuova, 65.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 ed 8, penultimo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

La presentazione dei documenti di rito, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti di rito da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna della cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, pena la decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 15.

Al vincitore del concorso, nominato in prova presso l'istituto di farmacologia (facoltà di farmacia) dell'Università degli studi di Pavia, compete il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1984, n. 571 (parametro 607 iniziale, 7ª qualifica).

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei. Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Il vincitore non potrà ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato di Milano per il controllo ed il riscontro di contabilità e per il successivo inoltro alla Corte dei conti - Delegazione regionale della Lombardia, per la registrazione.

Pavia, addì 27 agosto 1986

Il rettore: CASTELLANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 31 ottobre 1986
Registro n. 15 Istruzione, foglio n. 139

ALLEGATO 1

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Strada Nuova n. 65 - PAVIA

Il sottoscritto *(a)* .... (cognome e nome) residente in .... (provincia di ....) via .... n. .... c.a.p. .... tel. .... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di farmacologia della facoltà di farmacia dell'Università di Pavia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 22 dicembre 1986.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a .... (luogo e provincia) il ....;

2) è in possesso della cittadinanza italiana;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... *(b)*;

4) non ha riportato condanne penali *(c)*;

5) è in possesso del titolo di studio di .... conseguito in data .... presso ....;

6) dipende dal distretto militare di .... e che ha prestato servizio militare di leva dal .... al .... (oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc.);

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubblica amministrazione .... (oppure non ha prestato servizi presso pubblica amministrazione);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto .... *(d)*.

Data, ...

Firma *(e)* ....

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni ....

(a) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, nome, cognome del marito.

(b) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(c) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(d) Tale precisazione deve essere dichiarata solo dai candidati che abbiano superato il limite di età previsto dal bando.

(e) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova scritta: nozioni generali sul metabolismo dei farmaci.

Seconda prova scritta: notizie sulle membrane biologiche.

Prova pratica con relazione scritta: modalità d'uso di strumenti per l'analisi qualitativa e quantitativa di sostanze di natura biologica.

Prova orale: verterà sugli argomenti oggetto delle prove scritte e della prova pratica.

Lingue straniere: inglese e francese.

86A9729

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Trieste

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 15 aprile 1986 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Trieste;

Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 1986 modificato parzialmente con successivo decreto ministeriale del 29 settembre 1986, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso per titoli al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Trieste, nell'ordine appresso indicato:

1) La Rocca Pietro	punti	163,394	su	186
2) Zoia Mario	»	157,080	»	»
3) Circosta Lorenzo	»	157,000	»	»
4) Zaccardi Leonzio	»	155,000	»	»
5) Lauria Rocco	»	152,632	»	»
6) Guido Pasquale	»	152,301	»	»
7) Melandri Eligio	»	152,112	»	»
8) Pecora Vito	»	151,841	»	»
9) Mangiapane Antonino	»	151,304	»	»
10) Pompeo Luigi	»	147,634	»	»
11) Nardelli Antonio	»	145,867	»	»
12) Giordano Nicolò	»	145,557	»	»
13) Di Gregorio Filippo (ammesso con riserva)	»	144,158	»	»
14) Guastiechi Giancarlo	»	144,116	»	»
15) Serraglio Giovanni	»	143,649	»	»
16) Pianalto Gelindo	»	143,523	»	»
17) D'Angelo Domenico	»	143,038	»	»
18) Mazzarella Giuseppe	»	141,621	»	»
19) Boianelli Fernando	»	141,527	»	»
20) Mascolo Guglielmo	»	140,962	»	»
21) Catalano Giovanni	»	138,211	»	»
22) Salvatore Fausto	»	138,068	»	»
23) De Martino Salvatore	»	138,003	»	»
24) Compagnucci Carlo Filippo	»	137,900	»	»
25) Sorge Giuseppe	»	137,592	»	»
26) Passaretti Umberto	»	136,960	»	»
27) Russo Alesi Domenico	»	136,290	»	»
28) Rinaldi Gian Luigi	»	136,028	»	»
29) Lucchini Lino	»	135,830	»	»
30) Marino Oreste	»	135,686	»	»
31) Colajanni Giovanni	»	135,199	»	»
32) Bova Antonino	»	134,950	»	»
33) Mele Leonardo	»	134,907	»	»

34) Ciccone Saverio . . . . punti 134,413 su 186
35) Capuano Rosario . . . . » 133,926 » »
36) Mele Marcello . . . . » 132,453 » »
37) Piterà Francesco . . . . » 132,423 » »
38) Fabbro Raffaello. . . . . » 132,150 » »
39) Pennacchia Giuseppe . . . . » 129,241 » »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 20 novembre 1986

p. *Il Ministro:* CIAFFI

86A9804

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione dei concorsi a posti di personale nel ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche parte II (personale-concorsi) n. 8 del 10 novembre 1986 sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di spettroscopia molecolare - Bologna;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'area della ricerca di Bologna;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di cibernetica e biofisica - Camogli (sede provvisoria Genova);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulla chimica e struttura dei composti eterociclici e loro applicazioni - Firenze;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisica dello spazio interplanetario - Frascati (Roma);

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisica dello spazio interplanetario - Frascati (Roma);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la chimica delle macromolecole - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio di elettronica quantistica e strumentazione elettronica - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di elaborazione dell'informazione - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di elaborazione dell'informazione - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisica atomica e molecolare - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisica atomica e molecolare - Pisa;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di biofisica - Pisa;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per lo studio della dinamica delle grandi masse - reparto oceanografico Santa Teresa (La Spezia);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di cosmogeofisica - Torino;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di cosmogeofisica - Torino;

concorso pubblico, per esami, a due posti di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di metrologia «G. Colonnetti» - Torino;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia «G. Colonnetti» - Torino.

86A9923

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di assistente medico assistenza sanitaria di base presso l'unità sanitaria locale n. 57

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico assistenza sanitaria di base presso l'unità sanitaria locale n. 57.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 26 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Omegna (Novara).

86A9865

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a due posti di assistente medico del servizio di igiene pubblica e ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro, presso l'unità sanitaria locale n. 18.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico del servizio di igiene pubblica e ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro, presso l'unità sanitaria locale n. 18.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 50 del 10 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Menaggio (Como).

86A9867

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 22

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 22, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario ospedaliero di anatomia ed istologia patologica - area funzionale di medicina;

un posto di primario ospedaliero di immunoematologia e servizio trasfuzionale - area funzionale di medicina;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia - area funzionale di medicina;
un posto di assistente medico di chirurgia generale - area funzionale di chirurgia;
un posto di farmacista collaboratore;
un posto di chimico collaboratore.

Ruolo professionale:
un posto di ingegnere.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 50 del 10 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Sondrio.

86A9906

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente medico di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 56.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente medico per la divisione di ostetricia e ginecologia, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 56.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 9 del 26 febbraio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Lodi (Milano).

86A9868

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero «S. Gerardo» dell'unità sanitaria locale n. 64

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero «S. Gerardo» dell'unità sanitaria locale n. 64, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia toracica - area funzionale di chirurgia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale - area funzionale di medicina, per la prima divisione di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 49 del 3 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Monza (Milano).

86A9900

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 8, a:

un posto di coadiutore sanitario di neuropsichiatria infantile - area funzionale di medicina;
venticinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 51 del 17 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Genova-Ponente.

86A9897

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

due posti di agente tecnico-autista;
un posto di commesso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 50 del 10 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Genova.

86A9902

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di assistente medico di medicina del lavoro;
due posti di veterinario collaboratore di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 143 del 3 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Fidenza (Parma).

86A9864

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedalieto di neuropsichiatria infantile, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radioterapia, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di operatore professionale coordinatore - ortottista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 138 del 19 novembre 1986 e 141 del 26 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Modena.

86A9904

REGIONE LAZIO

Concorso ad un posto di primario di dermatologia presso l'unità sanitaria locale RM/1

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di dermatologia presso l'unità sanitaria locale RM/1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 32 del 20 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Roma.

86A9863

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RM/7, a:

a) un posto di coadiutore sanitario - area funzionale: chirurgia - disciplina odontoiatria;

b) un posto di veterinario coadiutore - area funzionale: igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

c) un posto di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 36 del 30 dicembre 1986, parte terza.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Roma.

86A9928

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LE/4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale LE/4, a:

un posto di primario di radiologia per il presidio ospedaliero;

due posti di psicologo collaboratore dei consultori familiari dei comuni di S. Cesario di Lecce e S. Pietro in Lama;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica del consultorio familiare del comune di S. Pietro in Lama;

un posto di commesso;

un posto di agente tecnico - ausiliario socio sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 189 del 4 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria ufficio concorsi dell'U.S.L. in San Cesario di Lecce (Lecce).

86A9869

REGIONE CALABRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

un posto di primario di laboratorio analisi;
due posti di primario di radiologia;
un posto di primario di trasfusione;
un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (assistente sanitario);
tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico di radiologia);
un posto di operatore professionale dirigente (capo servizi sanitari ausiliari).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 14 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L in Castrovillari (Cosenza).

86A9905

Concorso ad un posto di assistente medico chirurgo presso l'unità sanitaria locale n. 25

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico chirurgo, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 44 del 21 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale - settore concorsi dell'U.S.L. in Polistena (Reggio Calabria).

86A9866

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 19

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 19, a:

quattro posti di assistente medico ginecologo;

tre posti di assistente sociale collaboratore;

quattro posti di operatore pofessionale di prima categoria coordinatore-assistente sanitaria visitatrice o ostetrica o infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 29 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Enna.

86A9929

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato relativo all'estratto del decreto ministeriale 12 agosto 1986, riguardante la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Goodyear italiana S.p.a., con sede in Cisterna di Latina (Latina). (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 4 novembre 1986).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato alla pagina 23, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «con sede in Cisterna di Latina (Latina), stabilimento di Cisterna di Latina (Latina)», leggasi: «con sede in Cisterna di Latina (Latina) stabilimento di Cisterna di Latina (Latina) *ed uffici amministrativi di Roma*».

86A9933

ERRATA-CORRIGE

REGIONE LIGURIA

Comunicato relativo all'estratto di bando di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 4 dicembre 1986).

Deve ritenersi *annullata* la pubblicazione dell'estratto di bando effettuata alla pag. 29 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 4 dicembre 1986 in quanto i posti ivi messi a concorso erano stati già compresi nell'estratto pubblicato alla pag. 29 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 28 novembre 1986. Deve, pertanto, ritenersi *valida*, a tutti gli effetti, la sola pubblicazione effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1986.

86A9936

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

		1986	1987
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 90.000	L. 100.000
	- semestrale	L. 50.000	L. 55.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 180.000	L. 200.000
	- semestrale	L. 100.000	L. 110.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 20.000	L. 22.000
	- semestrale	L. 12.000	L. 13.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 75.000	L. 82.000
	- semestrale	L. 40.000	L. 44.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 20.000	L. 22.000
	- semestrale	L. 12.000	L. 13.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
	- annuale	L. 285.000	L. 313.000
	- semestrale	L. 160.000	L. 172.000
	- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*		L. 600	L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali*, ogni 16 pagine o frazione		L. 600	L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione		L. 600	L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione		L. 600	L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 45.000	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 25.000	L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.500	L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. 82.000	L. 90.000
Abbonamento semestrale	L. 45.000	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221